

Gazzetta ufficiale

C 152

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54° anno
21 maggio 2011

| | | |
|------------------------------|---------|--------|
| <u>Numero d'informazione</u> | Sommaio | Pagina |
|------------------------------|---------|--------|

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

| | | |
|---------------|--|---|
| 2011/C 152/01 | Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i> GU C 145 del 14.5.2011 | 1 |
|---------------|--|---|

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

| | | |
|---------------|---|---|
| 2011/C 152/02 | Causa C-400/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 24 marzo 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Libertà di stabilimento — Art. 43 CE — Normativa nazionale relativa all'insediamento di centri commerciali in Catalogna — Restrizioni — Giustificazioni — Proporzionalità) | 2 |
|---------------|---|---|


| | | |
|---------------|---|---|
| 2011/C 152/03 | Causa C-565/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 CE e 49 CE — Avvocati — Obbligo di rispettare tariffe massime in materia di onorari — Ostacolo all'accesso al mercato — Insussistenza) | 3 |
|---------------|---|---|

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

| | | |
|---------------|--|---|
| 2011/C 152/04 | Causa C-96/09 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 marzo 2011 — Anheuser-Busch Inc./ Budějovický Budvar, národní podnik, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 4 — Domanda di registrazione del marchio denominativo e figurativo BUD — Opposizione — Indicazione di provenienza geografica «bud» — Protezione ai sensi dell'Accordo di Lisbona e di trattati bilaterali in vigore tra due Stati membri — Utilizzo nel traffico commerciale — Segno di portata non puramente locale] | 3 |
| 2011/C 152/05 | Causa C-119/09: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 5 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Société fiduciaire nationale d'expertise comptable/ Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique [Libera prestazione dei servizi — Direttiva 2006/123/CE — Art. 24 — Proibizione di tutti i divieti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate — Professione di dottore commercialista/esperto contabile — Divieto di promozione commerciale diretta e ad personam dei propri servizi («démarchage»)] | 4 |
| 2011/C 152/06 | Causa C-352/09 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 marzo 2011 — ThyssenKrupp Nirosta GmbH, già ThyssenKrupp Stainless AG/Commissione europea [Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato comunitario dei prodotti piatti in acciaio inossidabile — Decisione che accerta un'infrazione all'art. 65 CA successivamente alla scadenza del Trattato CECA, sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 — Competenza della Commissione — Principi nulla poena sine lege e dell'autorità di cosa giudicata — Diritti della difesa — Imputabilità del comportamento illegittimo — Trasferimento della responsabilità per mezzo di dichiarazione — Prescrizione — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo] | 4 |
| 2011/C 152/07 | Causa C-369/09 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 24 marzo 2011 — ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corp., ISD Polska sp. z o.o. (già Majątek Hutniczy sp. z o.o.)/Commissione europea (Impugnazione — Aiuti di Stato — Decisione della Commissione — Costatazione dell'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune — Ordine di recupero dell'aiuto — Principi di certezza del diritto e di non retroattività — Principio della tutela del legittimo affidamento — Determinazione del carattere «adeguato» del tasso di interesse applicabile al recupero degli aiuti) | 5 |
| 2011/C 152/08 | Causa C-407/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 31 marzo 2011 — Commissione europea/ Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Inadempimento dell'obbligo di eseguire una sentenza della Corte — Sanzioni pecuniarie — Imposizione di una somma forfettaria) | 5 |
| 2011/C 152/09 | Causa C-424/09: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 5 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulío tis Epikrateias — Grecia) — Christina Ioanni Toki/Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton (Direttiva 89/48/CEE — Art. 3, primo comma, lett. a) e b) — Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore — Ingegnere ambientale — Attività assimilata ad un'attività professionale regolamentata — Meccanismo di riconoscimento applicabile — Nozione di «esperienza professionale») | 6 |
| 2011/C 152/10 | Causa C-435/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 marzo 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Criteri di selezione — Determinazione di soglie — Dimensione del progetto) | 6 |




| <u>Numero d'informazione</u> | Sommarario (<i>segue</i>) | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| 2011/C 152/11 | Causa C-450/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 31 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Finanzgericht — Germania) — Ulrich Schröder/Finanzamt Hameln (Libera circolazione dei capitali — Fiscalità diretta — Assoggettamento ad imposta dei redditi da locazione di beni immobili — Deducibilità delle rendite corrisposte a un genitore nel contesto di una successione anticipata — Requisito di essere integralmente assoggettato ad imposta nello Stato membro in questione) | 7 |
| 2011/C 152/12 | Causa C-546/09: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 31 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Aurubis Bulgaria AD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, già Nachalnik na Mitnitsa Sofia (Codice doganale — Dazi doganali — Obbligazione doganale all'importazione — Interessi di mora — Periodo di riscossione degli interessi di mora — Interessi compensativi) | 7 |
| 2011/C 152/13 | Causa C-522/09 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 marzo 2011 — Ferrero SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Tirol Milch reg.Gen.mBH Innsbruck [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio comunitario figurativo TiMi KiNDERJOGHURT — Marchio denominativo anteriore KINDER — Procedimento di dichiarazione di nullità — Art. 52, n. 1, lett. a) — Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5 — Valutazione della somiglianza dei segni — Famiglia di marchi] | 8 |
| 2011/C 152/14 | Causa C-50/10: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 31 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti) | 8 |
| 2011/C 152/15 | Causa C-365/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia (Inadempimento di uno Stato — Controllo dell'inquinamento — Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell'aria ambiente) | 9 |
| 2011/C 152/16 | Causa C-375/10: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 marzo 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2007/36/CE — Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate — Omessa trasposizione entro il termine impartito) | 9 |
| 2011/C 152/17 | Causa C-53/11 P: Impugnazione proposta il 7 febbraio 2011 dall'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 novembre 2010, causa T-137/09, Nike International/UAMI — Muñoz Molina (R 10) | 10 |
| 2011/C 152/18 | Causa C-78/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 22 febbraio 2011 — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Federación de Asociaciones Sindicales (FAGSA) e altri | 10 |
| 2011/C 152/19 | Causa C-87/11 P: Impugnazione proposta il 25 febbraio 2011 dalla Fidelio KG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 dicembre 2010, causa T-286/08, Fidelio KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) | 10 |




| <u>Numero d'informazione</u> | Sommarario (<i>segue</i>) | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| 2011/C 152/20 | Causa C-89/11 P: Impugnazione proposta il 25 febbraio 2011 dalla E.ON Energie AG avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 15 dicembre 2010, causa T-141/08, E.ON Energie AG/Commissione | 11 |
| 2011/C 152/21 | Causa C-96/11 P: Impugnazione proposta il 1° marzo 2011 dall'August Storck KG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 17 dicembre 2010, causa T-13/09, August Storck KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) | 12 |
| 2011/C 152/22 | Causa C-114/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 7 marzo 2011 — Staatssecretaris van Financiën, altre parti: U. Notermans-Boddenberg | 13 |
| 2011/C 152/23 | Causa C-115/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Repubblica di Polonia) il 2 marzo 2011 — Format Urządzenia i Montaż Przemysłowe/Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie | 13 |
| 2011/C 152/24 | Causa C-116/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań (Repubblica di Polonia) il 7 marzo 2011 — Bank Handlowy w Warszawie, Ryszard Adamiak, Christianapol Sp. z o.o. | 14 |
| 2011/C 152/25 | Causa C-121/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat (Belgio) l'8 marzo 2011 — Association sans but lucratif PRO-BAINE (A.S.B.L.), Michel Bernard, Charlotte de Lantsheere/Commune de Braine-le-Château | 14 |
| 2011/C 152/26 | Causa C-126/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België il 10 marzo 2011 — INNO NV/Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO), Organisatie voor de Zelfstandige Modedetailhandel VZW (Mode Unie), Couture Albert BVBA | 15 |
| 2011/C 152/27 | Causa C-127/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Antwerpen (Belgio) l'11 marzo 2011 — Aldegonda van den Booren/Rijksdienst voor Pensioenen | 15 |
| 2011/C 152/28 | Causa C-140/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 21 marzo 2011 — Procedimento penale a carico di Demba Ngagne | 16 |
| 2011/C 152/29 | Causa C-141/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Södertörns tingsrätt (Svezia) il 21 marzo 2011 — Karl Torsten Hörnfeldt/Posten Meddelande AB | 16 |
| 2011/C 152/30 | Causa C-144/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Mestre (Italia) il 24 marzo 2011 — Procedimento penale a carico di Asad Abdallah | 17 |
| 2011/C 152/31 | Causa C-147/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Regno Unito) il 25 marzo 2011 — Secretary of State for Work and Pensions/Lucja Czop | 17 |



| | | |
|----------------------|--|----|
| 2011/C 152/32 | Causa C-148/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Regno Unito) il 25 marzo 2011 — Secretary of State for Work and Pensions/Margita Punakova | 18 |
| Tribunale | | |
| 2011/C 152/33 | Causa T-84/08: Sentenza del Tribunale 7 aprile 2011 — Intesa Sanpaolo/UAMI/MIP Metro (COMIT) [«Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo COMIT — Marchio nazionale figurativo anteriore Comet — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 216/96»]..... | 19 |
| 2011/C 152/34 | Causa T-12/09: Sentenza del Tribunale 7 aprile 2011 — Gruber/UAMI (Run the globe) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo “Run the globe” — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]..... | 19 |
| 2011/C 152/35 | Causa T-239/09 P: Ordinanza del Tribunale 4 aprile 2011 — Marcuccio/Commissione («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rifiuto di un'istituzione di aprire un'inchiesta — Procedimento precontenzioso — Ricorso per risarcimento danni — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata») | 19 |
| 2011/C 152/36 | Causa T-392/09 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 2 marzo 2011 — 1. garantovaná/Commissione («Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un'ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni juris — Danno finanziario — Circostanze eccezionali — Urgenza — Ponderazione degli interessi — Sospensione parziale e condizionale») | 20 |
| 2011/C 152/37 | Causa T-15/10: Ordinanza del Tribunale 25 marzo 2011 — Noko Ngele/Commissione e altri («Responsabilità extracontrattuale — Ricorso proposto in parte dinanzi ad un giudice incompetente — Ricorso in parte irricevibile — Assenza di nesso di causalità — Ricorso in parte manifestamente privo di qualunque fondamento giuridico — Artt. 111 e 114 del regolamento di procedura del Tribunale») | 20 |
| 2011/C 152/38 | Causa T-36/10: Ordinanza del Tribunale 24 marzo 2011 — Internationaler Hilfsfonds/Commissione [«Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi al contratto LIEN 97-2011 — Risposta ad una domanda iniziale — Termine di ricorso — Irricevibilità manifesta — Rifiuto implicito di accesso — Interesse ad agire — Decisione esplicita adottata dopo la proposizione del ricorso — Non luogo a provvedere»] | 21 |
| 2011/C 152/39 | Causa T-71/10 R II: Ordinanza del presidente del Tribunale 8 aprile 2011 — Xeda International/Commissione («Procedimento sommario — Direttiva 91/414/CEE — Decisione concernente la non iscrizione della difenilammina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE — Altra domanda di sospensione dell'esecuzione — Mancanza d'urgenza») | 21 |



| | | |
|---------------|--|----|
| 2011/C 152/40 | Causa T-484/10 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 17 febbraio 2011 — Gas Natural Fenosa SDG/Commissione («Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Compensazione dei costi aggiuntivi di produzione di talune centrali elettriche risultanti dall'obbligo di servizio pubblico di produrre determinati volumi di elettricità a partire da carbone di origine nazionale e attuazione di un "meccanismo di chiamata prioritaria" a loro favore — Decisione di non sollevare obiezioni — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni juris — Mancanza di urgenza — Ponderazione degli interessi») | 22 |
| 2011/C 152/41 | Causa T-486/10 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 17 febbraio 2011 — Iberdrola/Commissione («Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Compensazione dei costi aggiuntivi di produzione di talune centrali elettriche risultanti dall'obbligo di servizio pubblico di produrre determinati volumi di elettricità a partire da carbone di origine nazionale e attuazione di un "meccanismo di chiamata prioritaria" a loro favore — Decisione di non sollevare obiezioni — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni juris — Insussistenza dell'urgenza — Ponderazione degli interessi») | 22 |
| 2011/C 152/42 | Causa T-490/10 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 17 febbraio 2011 — Endesa e Endesa Generación/Commissione («Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Compensazione dei costi aggiuntivi di produzione di talune centrali elettriche risultanti dall'obbligo di servizio pubblico di produrre determinati volumi di elettricità a partire da carbone di origine nazionale e attuazione di un "meccanismo di chiamata prioritaria" a loro favore — Decisione di non sollevare obiezioni — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni juris — Insussistenza dell'urgenza — Ponderazione degli interessi») | 23 |
| 2011/C 152/43 | Causa T-135/11: Ricorso proposto il 4 marzo 2011 — Clorox/UAMI — Industrias Alen (CLORALEX) | 23 |
| 2011/C 152/44 | Causa T-143/11: Ricorso proposto il 9 marzo 2011 — Consorzio vino Chianti Classico/UAMI — Fédération française de rugby (Emblema con il disegno di un gallo) | 24 |
| 2011/C 152/45 | Causa T-164/11: Ricorso proposto il 16 marzo 2011 — Redding/UAMI — Morleys (Forma di manici di coltello) | 25 |
| 2011/C 152/46 | Causa T-165/11: Ricorso proposto l'11 marzo 2011 — Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam/UAMI — Investimust (COLLEGE) | 25 |
| 2011/C 152/47 | Causa T-176/11: Ricorso proposto il 14 marzo 2011 — Carbunió/Consiglio | 26 |
| 2011/C 152/48 | Causa T-179/11: Ricorso proposto il 18 marzo 2011 — Sport Eybl & Sports Experts/UAMI — Seven (SEVEN SUMMITS) | 27 |
| 2011/C 152/49 | Causa T-180/11: Ricorso proposto il 23 marzo 2011 — Chivas/UAMI — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY) | 27 |
| 2011/C 152/50 | Causa T-181/11: Ricorso proposto il 23 marzo 2011 — Chivas/UAMI — Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH CHIVALRY) | 28 |



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(2011/C 152/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*

GU C 145 del 14.5.2011

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 139 del 7.5.2011

GU C 130 del 30.4.2011

GU C 120 del 16.4.2011

GU C 113 del 9.4.2011

GU C 103 del 2.4.2011

GU C 95 del 26.3.2011

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 24 marzo 2011 —
Commissione europea/Regno di Spagna**

(Causa C-400/08) ⁽¹⁾

**(Inadempimento di uno Stato — Libertà di stabilimento —
Art. 43 CE — Normativa nazionale relativa all'insediamento
di centri commerciali in Catalogna — Restrizioni — Giusti-
ficazioni — Proporzionalità)**

(2011/C 152/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Traversa e R. Vidal Puig, agenti, C. Fernández Vicién e A. Pereda Miquel, abogados)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

Interveniente a sostegno del convenuto: Regno di Danimarca (rappresentanti: J. Bering Liisberg e R. Holdgaard, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 43 CE — Restrizioni allo stabilimento di centri commerciali — Licenze

Dispositivo

1) Il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 43 CE avendo adottato e/o mantenendo in vigore le seguenti disposizioni:

— l'art. 4, n. 1, della legge 27 dicembre 2005, n. 18/2005, relativa alle strutture commerciali (*Ley 18/2005 de equipamientos comerciales*), nella parte in cui vieta l'insediamento di grandi esercizi commerciali al di fuori dell'agglomerato urbano di un numero limitato di comuni;

— gli artt. 7 e 10, n. 2, dell'allegato al decreto 10 ottobre 2006, n. 379/2006, recante approvazione del piano territoriale settoriale delle strutture commerciali (*Decreto 379/2006*

por el que se aprueba el Plan territorial sectorial de equipamientos comerciales), nonché l'allegato 1 del medesimo allegato, nella parte in cui dette disposizioni limitano l'insediamento di nuovi ipermercati ad un numero ristretto di province e impongono che tali nuovi ipermercati non assorbano oltre il 9 % della spesa per beni di largo consumo o oltre il 7 % della spesa per beni non di uso corrente;

— l'art. 6, n. 2, primo comma, della legge 15 gennaio 1996, n. 7/1996, recante disciplina della vendita al dettaglio (*Ley 7/1996, de ordenación del comercio minorista*), l'art. 8 della legge n. 18/2005, relativa alle strutture commerciali, e gli artt. 31, n. 4, e 33, n. 2, del decreto 10 ottobre 2006, n. 378/2006, recante attuazione della legge n. 18/2005 (*Decreto 378/2006 por el que se desarrolla la Ley 18/2005*), nella parte in cui tali disposizioni richiedono l'applicazione di soglie massime attinenti al livello d'insediamento e all'incidenza sugli esercizi commerciali al dettaglio preesistenti, al di là delle quali è impossibile aprire nuovi grandi esercizi commerciali e/o nuovi esercizi commerciali di medie dimensioni, e

— l'art. 26 del decreto 10 ottobre 2006, n. 378/2006, recante attuazione della legge n. 18/2005, nella parte in cui disciplina la composizione della *Comisión de Equipamientos Comerciales* (Comitato per le strutture commerciali) in modo tale che risulta garantita la rappresentanza degli interessi del commercio al dettaglio preesistente mentre non è prevista la rappresentanza di associazioni attive nel settore della protezione dell'ambiente e dei gruppi d'interesse per la tutela dei consumatori.

2) Non occorre statuire sul ricorso laddove riguarda la compatibilità con l'art. 43 CE dell'art. 33, nn. 5 e 7, del decreto 10 ottobre 2006, n. 378/2006, recante attuazione della legge n. 18/2005.

3) Il ricorso è respinto quanto al resto.

4) La Commissione europea, il Regno di Spagna e il Regno di Danimarca sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 285 dell'8.11.2008.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 marzo 2011 —
Commissione europea/Repubblica italiana**

(Causa C-565/08) ⁽¹⁾

**(Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 CE e 49 CE —
Avvocati — Obbligo di rispettare tariffe massime in materia
di onorari — Ostacolo all'accesso al mercato — Insussistenza)**

(2011/C 152/03)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Traversa e L. Prete, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Bruni, G. Palmieri e W. Ferrante, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 CE e 49 CE — Avvocati — Obbligo di rispetto di tariffe massimali obbligatorie in materia di onorari

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea e la Repubblica italiana sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 55 del 7.3.2009.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 marzo 2011 —
Anheuser-Busch Inc./Budějovický Budvar, národní podnik,
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi,
disegni e modelli)**

(Causa C-96/09 P) ⁽¹⁾

**[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE)
n. 40/94 — Art. 8, n. 4 — Domanda di registrazione del
marchio denominativo e figurativo BUD — Opposizione —
Indicazione di provenienza geografica «bud» — Protezione ai
sensi dell'Accordo di Lisbona e di trattati bilaterali in vigore
tra due Stati membri — Utilizzo nel traffico commerciale —
Segno di portata non puramente locale]**

(2011/C 152/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Anheuser-Busch Inc. (rappresentanti: V. von Bomhard e B. Goebel, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Budějovický Budvar, národní podnik (rappresentanti: F. Fajgenbaum, T. Lachacinski, C. Petsch e S. Sculy-Logotheti, avocats), Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 16 dicembre 2008, cause riunite T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06, Budějovický Budvar/UAMI e Anheuser-Busch, con la quale il Tribunale ha annullato le decisioni R 234/2005-2, R 241/2005-2, R 802/2004-2 e R 305/2005-2 della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), recanti rigetto dei ricorsi proposti contro le decisioni della divisione di opposizione che avevano respinto l'opposizione proposta dalla Budějovický Budvar, národní podnik contro la domanda di registrazione del marchio denominativo «BUD» per prodotti classificati nelle classi 32 e 33 — Violazione dell'art. 8, n. 4, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 16 dicembre 2008, cause riunite T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06, Budějovický Budvar/UAMI — Anheuser-Busch (BUD), è annullata nella parte in cui il Tribunale, per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 febbraio 2004, n. 422, ha erroneamente affermato, anzitutto, che la portata del segno in questione, che non può essere puramente locale, deve essere valutata unicamente sulla base dell'estensione del territorio di protezione di tale segno, senza tener conto dell'utilizzo di quest'ultimo in tale territorio, in secondo luogo, che il territorio pertinente per valutare l'uso del segno in questione non è necessariamente il territorio di protezione del segno stesso e, infine, che l'uso di questo segno non deve necessariamente verificarsi prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario.
- 2) L'impugnazione è respinta per il resto.
- 3) Le cause riunite T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06 sono rinviate dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.
- 4) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 113 del 16.5.2009.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 5 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Société fiduciaire nationale d'expertise comptable/Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique

(Causa C-119/09) ⁽¹⁾

[Libera prestazione dei servizi — Direttiva 2006/123/CE — Art. 24 — Proibizione di tutti i divieti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate — Professione di dottore commercialista/esperto contabile — Divieto di promozione commerciale diretta e ad personam dei propri servizi («démarchage»)]

(2011/C 152/05)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Société fiduciaire nationale d'expertise comptable

Convenuto: Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'Etat (Francia) — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36) e, più in particolare, del suo art. 24 relativo alle comunicazioni commerciali delle professioni regolamentate — Pratiche commerciali di «démarchage» — Abolizione, per le professioni regolamentate contemplate dalla direttiva, di ogni divieto generale, qualunque sia la forma di pratica commerciale di cui trattasi, ovvero possibilità per gli Stati membri di mantenere dei divieti generali per taluni pratiche commerciali, quali il «démarchage» di clientela

Dispositivo

L'art. 24, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale vieti totalmente agli esercenti una professione regolamentata, come quella di dottore commercialista/esperto contabile, di effettuare atti di promozione commerciale diretta e ad personam dei propri servizi («démarchage»).

⁽¹⁾ GU C 141 del 20.6.2009.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 marzo 2011 — ThyssenKrupp Nirosta GmbH, già ThyssenKrupp Stainless AG/Commissione europea

(Causa C-352/09 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato comunitario dei prodotti piatti in acciaio inossidabile — Decisione che accerta un'infrazione all'art. 65 CA successivamente alla scadenza del Trattato CECA, sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 — Competenza della Commissione — Principi nulla poena sine lege e dell'autorità di cosa giudicata — Diritti della difesa — Imputabilità del comportamento illegittimo — Trasferimento della responsabilità per mezzo di dichiarazione — Prescrizione — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo]

(2011/C 152/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ThyssenKrupp Nirosta GmbH, già ThyssenKrupp Stainless AG (rappresentanti: M. Klusmann, Rechtsanwalt, e S. Thomas, Universitätsprofessor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 1° luglio 2009, causa T-24/07, ThyssenKrupp Stainless/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 dicembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 65 CA, e, in subordine, una richiesta di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente tramite tale decisione — Intesa sul mercato dei prodotti piatti di acciaio inossidabile — Decisione che accerta una violazione dell'art. 65 CA dopo la scadenza del Trattato CECA, in applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1) — Violazione del principio di legalità delle pene e dell'autorità di cosa giudicata nonché degli artt. 5 CE, 7, n. 1, CE, e 83 CE — Violazione delle norme applicabili in materia di prescrizione delle azioni giudiziarie

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La ThyssenKrupp Nirosta GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 282 del 21.11.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 24 marzo 2011 — ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corp., ISD Polska sp. z o.o. (già Majątek Hutniczy sp. z o.o.)/Commissione europea

(Causa C-369/09 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Decisione della Commissione — Constatazione dell'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune — Ordine di recupero dell'aiuto — Principi di certezza del diritto e di non retroattività — Principio della tutela del legittimo affidamento — Determinazione del carattere «adeguato» del tasso di interesse applicabile al recupero degli aiuti)

(2011/C 152/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corp., ISD Polska sp. z o.o. (già Majątek Hutniczy sp. z o.o.) (rappresentanti: avv.ti C. Rapin e E. Van den Haute)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 1^o luglio 2009, cause riunite T-273/06 e T-297/06, ISD Polska e a./Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso delle ricorrenti diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 5 luglio 2005, 2006/937/CE, relativa all'aiuto di Stato C-20/04 a favore di Huta Częstochowa S.A. (GU L 366, pag. 1), nella parte in cui essa dichiara taluni aiuti incompatibili con il mercato comune ed ordina alla Repubblica di Polonia di procedere al loro recupero — Principi della certezza del diritto e dell'irretroattività degli atti comunitari — Principio della tutela del legittimo affidamento — Determinazione del carattere «adeguato» del tasso di interesse applicabile al recupero di aiuti giudicati incompatibili con il mercato comune

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La ISD Polska sp. z o.o. e la Industrial Union of Donbass Corp. sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 312 del 19.12.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 31 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-407/09) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Inadempimento dell'obbligo di eseguire una sentenza della Corte — Sanzioni pecuniarie — Imposizione di una somma forfettaria)

(2011/C 152/08)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Condou-Durande e A.-M. Rouchaud-Joët, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Rantou e N. Dafniou, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Art. 228 CE — Mancata esecuzione della sentenza della Corte 18 luglio 2007 nella causa C-26/07 — Omessa adozione delle disposizioni necessarie per trasporre la direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261, pag. 15) — Domanda di fissare una pena

Dispositivo

- 1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato, alla data in cui è scaduto il termine impartito nel parere motivato emesso il 23 settembre 2008 dalla Commissione delle Comunità europee in virtù dell'art. 228 CE, le misure necessarie ai fini dell'esecuzione della sentenza 18 luglio 2007, causa C-26/07, Commissione/Grecia, è venuta meno agli obblighi ad essa incumbenti in forza del n. 1 di tale articolo.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», una somma forfettaria di tre milioni di euro.
- 3) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 11 del 16.1.2010.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 5 aprile 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Christina Ioanni
Toki/Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton**

(Causa C-424/09) ⁽¹⁾

**(Direttiva 89/48/CEE — Art. 3, primo comma, lett. a) e b) —
Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore —
Ingegnere ambientale — Attività assimilata ad un'attività
professionale regolamentata — Meccanismo di riconoscimento
applicabile — Nozione di «esperienza professionale»)**

(2011/C 152/09)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Christina Ioanni Toki

Convenuto: Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) — Interpretazione dell'art. 1, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206, pag. 1) — Accesso ad una professione regolamentata o esercizio della medesima alle stesse condizioni dei cittadini nazionali — Professione di ingegnere ambientale — Nozione di «esperienza professionale»

Dispositivo

1) *L'art. 3, primo comma, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di 3 anni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, deve essere interpretato nel senso che il meccanismo di riconoscimento da esso previsto è applicabile quando, nello Stato membro di origine, la professione di cui trattasi rientra nell'art. 1, lett. d), secondo comma, della medesima direttiva, a prescindere dalla questione se l'interessato sia o meno membro a pieno titolo dell'associazione o dell'organismo di cui trattasi.*

2) *Per poter essere presa in considerazione, ai fini dell'art. 3, primo comma, lett. b), della direttiva 89/48, come modificata dalla direttiva 2001/19, l'esperienza professionale provata dall'autore di una domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare una professione regolamentata nello Stato membro ospitante, deve soddisfare le tre condizioni seguenti:*

— *l'esperienza addotta deve consistere in un lavoro a tempo pieno per almeno due anni nel corso dei dieci anni precedenti;*

— *tale lavoro deve essere consistito nell'esercizio costante e regolare di un insieme di attività professionali che caratterizzano la professione interessata nello Stato membro di origine, senza che sia necessario che tale lavoro abbia coperto la totalità di tali attività, e*

— *la professione, come normalmente esercitata nello Stato membro di origine, deve essere equivalente, per quanto riguarda le attività in cui essa si estrinseca, a quella per il cui esercizio è stata richiesta un'autorizzazione nello Stato membro ospitante.*

⁽¹⁾ GU C 24 del 30.1.2010.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 marzo 2011 —
Commissione europea/Regno del Belgio**

(Causa C-435/09) ⁽¹⁾

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE —
Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati — Criteri di selezione — Determinazione
di soglie — Dimensione del progetto)**

(2011/C 152/10)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. van Beek, J.-B. Laignelot e C. ten Dam, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: T. Materne, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Trasposizione errata e incompleta della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CEE, (GU L 73, pag. 5) — Art. 4, nn. 2 e 3, in combinato disposto con gli allegati II e III (Comunità fiamminga), art. 4, n. 1, in combinato disposto con l'allegato I, punti 8, lett. a), e 18, lett. a), art. 7, n. 1, lett. b) (Regione vallona) e art. 4, nn. 2 e 3, in combinato disposto con gli allegati II e III (Regione di Bruxelles capitale) — Soglie e criteri

Dispositivo

1) Non essendo stati adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione corretta e completa:

— per quanto riguarda la normativa della Regione fiamminga, dell'art. 4, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, in combinato disposto con gli allegati II e III di detta direttiva;

— per quanto concerne la normativa della Regione vallona, dello stesso art. 4, n. 1, in combinato disposto con l'allegato I, punti 8, lett. a), e 18, lett. a), della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, e dell'art. 7, n. 1, lett. b), di detta direttiva, e,

— per quanto concerne la normativa della Regione di Bruxelles capitale, dell'art. 4, nn. 2 e 3, in combinato disposto con gli allegati II e III della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, e di detto allegato III in quanto tale,

il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli da detta direttiva.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(¹) GU C 24 del 30.1.2010.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 31 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Finanzgericht — Germania) — Ulrich Schröder/Finanzamt Hameln

(Causa C-450/09) (¹)

(Libera circolazione dei capitali — Fiscalità diretta — Assoggettamento ad imposta dei redditi da locazione di beni immobili — Deducibilità delle rendite corrisposte a un genitore nel contesto di una successione anticipata — Requisito di essere integralmente assoggettato ad imposta nello Stato membro in questione)

(2011/C 152/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Niedersächsisches Finanzgericht

Parti

Ricorrente: Ulrich Schröder

Convenuto: Finanzamt Hameln

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Niedersächsisches Finanzgericht — Interpretazione degli artt. 12 CE e 56 CE — Assoggettamento ad imposta dei redditi da locazione e affitto di beni immobili — Normativa di uno Stato membro che subordina la possibilità di dedurre le rendite pagate al precedente proprietario di tali beni nel contesto di una successione anticipata al requisito di essere integralmente assoggettato ad imposta in tale Stato

Dispositivo

L'art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro la quale, pur consentendo a un contribuente residente di dedurre le rendite corrisposte a un genitore che gli ha ceduto beni immobili situati nel territorio di tale Stato dai redditi da locazione prodotti da tali beni, non autorizza una siffatta deduzione a un contribuente non residente, sempre che l'impegno di pagare tali rendite scaturisca dalla cessione di detti beni.

(¹) GU C 37 del 13.2.2010.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 31 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Aurubis Balgaria AD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, già Nachalnik na Mitnitsa Sofia

(Causa C-546/09) (¹)

(Codice doganale — Dazi doganali — Obbligazione doganale all'importazione — Interessi di mora — Periodo di riscossione degli interessi di mora — Interessi compensativi)

(2011/C 152/12)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: Aurubis Balgaria AD

Convenuto: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, già Nachalnik na Mitnitsa Sofia

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Varhoven Administrativen Sad — Interpretazione degli artt. 214, n. 3, 222, n. 1, lett. a), e 232, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) e del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1) — Applicazione da parte delle autorità nazionali di interessi di mora sull'importo dei dazi doganali complementari dovuti per il periodo che segue la contabilizzazione iniziale dei dazi doganali — Applicazione d'interessi compensativi per il periodo compreso tra la data della dichiarazione

in dogana e la contabilizzazione a posteriori dell'importo dovuto — Possibilità di una maggiorazione, in occasione della contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali, pari all'importo degli interessi di mora calcolati a partire dalla data del sorgere del debito fino a quella della successiva presa in considerazione

Dispositivo

- 1) *L'art. 232, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 novembre 2006, n. 1791, deve essere interpretato nel senso che gli interessi di mora relativi all'importo dei dazi doganali che devono ancora essere percepiti possono essere riscossi, ai sensi di tale disposizione, solo per il periodo successivo alla scadenza del termine di pagamento di detto importo.*
- 2) *In assenza di disposizioni pertinenti nel regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 28 febbraio 2007, n. 214, l'art. 214, n. 3, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, deve essere interpretato nel senso che le autorità nazionali, in forza di tale disposizione, non possono addebitare al debitore dell'obbligazione doganale interessi compensativi in relazione al periodo intercorso tra il momento dell'originaria dichiarazione in dogana e il momento della contabilizzazione a posteriori di tale obbligazione.*
- 3) *I principi generali del diritto dell'Unione e, in particolare, il principio di legalità dei reati e delle pene vietano che le autorità nazionali applichino ad un'infrazione doganale una sanzione non espressamente prevista dalla normativa nazionale.*

(¹) GU C 80 del 27.3.2010.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 marzo 2011 — Ferrero SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck

(Causa C-522/09 P) (¹)

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio comunitario figurativo TiMi KiNDER-JOGHURT — Marchio denominativo anteriore KINDER — Procedimento di dichiarazione di nullità — Art. 52, n. 1, lett. a) — Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5 — Valutazione della somiglianza dei segni — Famiglia di marchi]

(2011/C 152/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ferrero SpA (rappresentante: C. Gielen, advocaat)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 14 ottobre 2009, causa T-140/08, Ferrero SpA/UAMI — Tirol Milch, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 30 gennaio 2008, R 682/2007-2, che ha annullato la decisione della divisione di annullamento recante dichiarazione di nullità del marchio denominativo «TiMi KINDERJOGHURT», per prodotti della classe 29, nell'ambito della domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla ricorrente

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Ferrero SpA è condannata alle spese.*

(¹) GU C 80 del 27.3.2010.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 31 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-50/10) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti)

(2011/C 152/14)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e C. Zadra, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato.)

Oggetto

Inadempimento uno Stato — Violazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Impianti che possono avere un impatto sulle emissioni nell'atmosfera, nell'acqua e nel suolo così come sull'inquinamento — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti

Dispositivo

1) La Repubblica italiana, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli artt. 6 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (versione codificata), ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, che gli impianti esistenti ai sensi dell'art. 2, punto 4, di tale direttiva funzionino secondo i requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b), e 15, n. 2, della medesima, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 5, n. 1, della citata direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 100 del 17.4.2010.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 marzo 2011 —
Commissione europea/Repubblica di Slovenia**

(Causa C-365/10) (¹)

**(Inadempimento di uno Stato — Controllo dell'inquinamento
— Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell'aria
ambiente)**

(2011/C 152/15)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: D. Kukovec, agente)

Convenuta: Repubblica di Slovenia (rappresentante: N. Pintar Gosenca, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163, pag. 41) e dell'art. 13, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 maggio 2008, 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152, pag. 1) — Mancata adozione delle misure necessarie affinché le concentrazioni di PM10 nell'aria ambiente non superassero i valori limite fissati

Dispositivo

1) Avendo superato, per gli anni 2005 — 2007, i valori limite applicabili alle concentrazioni annuali e giornaliere di PM10

nell'aria ambiente, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo.

2) La Repubblica di Slovenia è condannata alle spese.

(¹) GU C 288 del 23.10.2010.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 marzo 2011 —
Commissione europea/Regno di Spagna**

(Causa C-375/10) (¹)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2007/36/CE —
Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate —
Omessa trasposizione entro il termine impartito)**

(2011/C 152/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e E. Adsera Ribera, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine assegnato, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184, pag. 17)

Dispositivo

1) Non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, il Regno di Spagna non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 15 di detta direttiva.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 274 del 9.10.2010.

Impugnazione proposta il 7 febbraio 2011 dall'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 novembre 2010, causa T-137/09, Nike International/UAMI — Muñoz Molina (R 10)

(Causa C-53/11 P)

(2011/C 152/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Altre parti nel procedimento: Nike International Ltd., Aurelio Muñoz Molina

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la sentenza impugnata;
- pronunciare una nuova sentenza nel merito, di rigetto del ricorso contro la decisione impugnata o di rinvio della causa al Tribunale;
- condannare la ricorrente alle spese (dinanzi al Tribunale).

Motivi e principali argomenti

1) **Violazione della regola 49 del regolamento n. 2868/95⁽¹⁾ e dell'art. 59 del regolamento n. 40/94⁽²⁾**

La decisione impugnata si fonda sulla regola 49, primo comma, del regolamento n. 2868/95, in relazione con l'attuale art. 59 del regolamento n. 40/94. Tuttavia, la sentenza impugnata non menziona mai né la regola 49, primo comma, del regolamento n. 2868/95 né l'art. 59 del regolamento n. 40/94, e non si pronuncia sull'applicazione al caso concreto. L'UAMI ritiene che ciò configuri un errore di diritto e un difetto di motivazione.

2) **Violazione delle linee direttrici emanate dall'UAMI e della regola 49, primo comma, del regolamento n. 2868/95**

L'UAMI ritiene che le sue linee direttrici non siano applicabili al caso concreto. Tuttavia, nella sentenza impugnata si dichiara in due occasioni che le commissioni di ricorso hanno l'obbligo di applicare le linee direttrici dell'UAMI. A giudizio dell'UAMI ciò configura un errore di diritto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 22 febbraio 2011 — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Federación de Asociaciones Sindicales (FAGSA) e altri

(Causa C-78/11)

(2011/C 152/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

Convenuti: Federación de Asociaciones Sindicales (FAGSA), Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Trabajadores del Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT y Federación del Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE⁽¹⁾, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, osti ad un'interpretazione della normativa nazionale che non consente di interrompere il periodo di ferie prestabilito per permettere all'interessato di beneficiare, in un momento successivo, del periodo completo — o rimanente — qualora la situazione di incapacità temporanea sopravvenga durante la fruizione delle ferie

⁽¹⁾ GU L 299, pag. 9.

Impugnazione proposta il 25 febbraio 2011 dalla Fidelio KG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 dicembre 2010, causa T-286/08, Fidelio KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-87/11 P)

(2011/C 152/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fidelio KG (rappresentante: avv. M. Gail)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea 16 dicembre 2010, causa T-286/08;
- accogliere tutte le sue domande presentate in primo grado;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha affermato ingiustamente che l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 osta alla domanda di registrazione del segno «Hallux» per «articoli ortopedici» e «scarpe». La ricorrente non comprende per quale motivo il Tribunale, contrariamente alle asserzioni della stessa, condivide l'argomento dell'Ufficio e consideri che «hallux», la denominazione latina dell'alluce, costituisce l'abbreviazione usuale di «hallux valgus», una patologia dell'alluce. Tale comportamento del Tribunale disconosce il significato del principio dell'indagine di ufficio e viola, inoltre, l'obbligo di motivazione.

Inoltre, il Tribunale ha effettuato una determinazione errata dei prodotti e delle categorie di prodotti. Dato che il termine «articoli ortopedici» è molto generico ed è sufficiente che l'impedimento assoluto alla registrazione si applichi ad una parte dei prodotti, l'Ufficio ha la possibilità, discrezionalmente, di prospettare molti tipi di prodotti per negare la registrazione di un determinato tipo di prodotti. Ciò non è stato preso in considerazione dal Tribunale.

Per quanto riguarda le scarpe, il Tribunale ha ritenuto erroneamente che esistesse una categoria di prodotti denominata «scarpe comode». Tuttavia, non sussiste in realtà alcuna differenza tra le scarpe, intese in senso generale, e le cosiddette scarpe comode.

Il Tribunale, inoltre, nel determinare, rispettivamente, il pubblico di riferimento per gli «articoli ortopedici» e le «scarpe», si è lasciato guidare da considerazioni irrilevanti. Secondo la ricorrente, si deve fare riferimento, a questo proposito, al consumatore medio. Tuttavia, il consumatore medio non dispone di conoscenze della lingua latina né ha dimestichezza con la patologia del piede «hallux valgus». Pertanto, il marchio «Hallux» non può essere percepito come descrittivo.

Infine, il Tribunale ha violato altresì l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, avendo ommesso di esaminare il segno «Hallux» in base a tale disposizione.

Impugnazione proposta il 25 febbraio 2011 dalla E.ON Energie AG avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 15 dicembre 2010, causa T-141/08, E.ON Energie AG/Commissione

(Causa C-89/11 P)

(2011/C 152/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: E.ON Energie AG (rappresentanti: avv.ti A. Röhling, F. Dietrich e R. Pfromm)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza impugnata del Tribunale e dichiarare la nullità della decisione della convenuta 30 gennaio 2008, C(2008) 377 def., caso COMP/B-1/39.326, notificata alla ricorrente il 6 febbraio 2008;
- in subordine, annullare la sentenza impugnata e dichiarare la nullità della decisione di cui al punto 1 nella parte in cui
 - a) condanna la ricorrente al pagamento di un'ammenda,
 - b) condanna la ricorrente alle spese,
 e accogliere le conclusioni della ricorrente presentate in primo grado;
- in ulteriore subordine, annullare la sentenza impugnata del Tribunale e rinviare la causa al Tribunale;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione impugnata del Tribunale, chiedendone l'annullamento, e la decisione della convenuta 30 gennaio 2008, C(2008) 377 def., caso COMP/B-1/39.326, la quale deve essere dichiarata nulla. La sentenza ha confermato una decisione della convenuta di imposizione dell'ammenda, nella quale si è affermato che la ricorrente ha infranto un sigillo apposto da agenti della convenuta a norma dell'art. 20, n. 2, lett. d), del regolamento (CE) n. 1/2003 e, per questo motivo, ha violato, «quanto meno per negligenza», l'art. 23, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1/2003. A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce sei motivi:

- 1) La ricorrente, anzitutto, eccepisce che la sentenza del Tribunale in merito all'onere della prova è inficiata da un errore di diritto e, di conseguenza, costituisce una violazione del principio della presunzione d'innocenza e della massima *in dubio pro reo* di diritto comunitario della decisione. In particolare, il Tribunale ha ommesso di considerare il fatto che la prova sotto forma (non contestata) del sigillo apposto al suo *Shelf Life* non costituisce una prova «sufficientemente precisa» per dimostrare l'esistenza di una violazione.
- 2) Con il secondo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha violato l'obbligo di motivazione commettendo un errore di qualificazione. Il Tribunale non ha tenuto conto,

nell'ambito dell'inversione dell'onere della prova, del criterio, da esso stesso stabilito, del «mettere in dubbio» il valore probatorio del sigillo mediante la condizione successiva, presa in considerazione nel contesto dell'errore di qualificazione, di un «nesso causale» diretto tra la vetustà del sigillo e la comparsa di una falsa reazione positiva.

- 3) Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene l'esistenza di uno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale e, di conseguenza, di una violazione dei principi della logica, del principio generale dello Stato di diritto e di un'ulteriore violazione dell'obbligo di motivazione incombente al Tribunale. In proposito, la ricorrente afferma, in particolare, che il Tribunale valuterebbe l'elemento di prova del «verbale di apposizione di sigilli», presumendo che esso «dimostra sufficientemente» la «corretta apposizione» del sigillo; non è possibile dedurre da ciò questa spiegazione.
- 4) Con il quarto motivo, la ricorrente asserisce che esiste un'ulteriore carenza di motivazione della sentenza connessa ad una violazione dei principi della logica. Con riferimento alle successive apposizioni dei sigilli nei locali della ricorrente, il Tribunale dal funzionamento del sigillo utilizzato a tale scopo trae altresì un ragionamento illogico sul funzionamento del sigillo controverso.
- 5) Con il quinto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato le norme in materia di una corretta produzione della prova, i principi della logica e il principio *in dubio pro reo*. In particolare, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che l'affermazione della ricorrente per quanto riguarda il requisito della dicitura «VOID» sul telaio della porta fosse irrilevante e ha omesso di avviare un'indagine, violando le norme in materia di una corretta produzione della prova.
- 6) Infine, con il sesto motivo, la ricorrente conclude che il Tribunale ha commesso una nuova violazione delle norme in materia di una corretta produzione della prova e del principio giuridico di proporzionalità con riferimento al calcolo dell'ammenda. Il Tribunale non ha considerato la circostanza attenuante che la convenuta stessa fosse la causa della situazione, la quale non poteva più essere chiarita a posteriori, nel giorno del sopralluogo. Inoltre, riguardo alla portata del pregiudizio del prodotto tutelato, il Tribunale ha commesso un errore di diritto per non avere assunto prove sulla questione essenziale dell'apertura della porta, la quale è rilevante ai fini della gravità dell'infrazione e, di conseguenza, dell'importo dell'ammenda.

Impugnazione proposta il 1° marzo 2011 dall'August Storck KG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 17 dicembre 2010, causa T-13/09, August Storck KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-96/11 P)

(2011/C 152/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: August Storck KG (rappresentanti: T. Reher, P. Goldenbaum, I. Rohr, T. Melchert, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza impugnata con il presente ricorso;
- accogliere le conclusioni presentate in primo grado e statuire in via definitiva sul ricorso e, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale con cui quest'ultimo ha respinto il ricorso della ricorrente diretto all'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 12 novembre 2008, recante rigetto della domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un topo di cioccolato.

La ricorrente deduce i tre seguenti motivi di impugnazione:

I. Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario.

- 1) Il Tribunale avrebbe, sotto vari aspetti, interpretato erroneamente la nozione di carattere distintivo, applicando pertanto erroneamente l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario e negando a torto al marchio richiesto l'originale carattere distintivo.
- 2) Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto valutando il marchio richiesto alla luce della giurisprudenza relativa ai marchi tridimensionali senza elementi grafici o elementi denominativi, benché il marchio richiesto disponesse di un elemento grafico sotto forma di un basso rilievo. Il marchio avrebbe dovuto essere valutato correttamente in base ai principi vigenti per i marchi figurativi.
- 3) Il Tribunale avrebbe valutato erroneamente la circostanza secondo cui la forma di un prodotto possa perseguire finalità ulteriori rispetto all'identificazione, come per esempio finalità di tipo estetico, senza con ciò compromettere l'originale carattere distintivo del marchio tridimensionale.
- 4) Il Tribunale avrebbe interpretato «solitamente non» nel senso di «non abituati a» e pertanto si sarebbe precluso la possibilità di considerare che, nel settore dei dolci, il consumatore sia già abituato a marchi tridimensionali simili a quello richiesto nella specie e possa quindi riconoscere il suo carattere distintivo. Così facendo, il Tribunale avrebbe valutato erroneamente l'importanza delle forme dei prodotti per l'identificazione dei medesimi sul mercato rilevante dei dolci e avrebbe quindi applicato erroneamente il criterio giuridico per la prova del carattere distintivo dei marchi tridimensionali nel settore dei dolci, nei limiti in cui tali marchi tridimensionali rappresentano animali e/o altri esseri viventi ovvero una combinazione di elementi inerenti a diversi esseri viventi.

- 5) Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto tracciando una distinzione tra «forma decorativa», da un lato, e «osservazione analitica», dall'altro, e, di conseguenza, avrebbe parimenti ignorato il fatto che i marchi devono essere valutati in base all'impressione globale che producono.
- 6) La combinazione di predetti elementi di errore avrebbe indotto il Tribunale a negare il carattere distintivo del marchio richiesto, benché il carattere distintivo avrebbe dovuto essere riconosciuto in base ad una corretta applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario.

II. Violazione del diritto di essere sentiti

- 7) Non prendendo in considerazione gran parte delle allegazioni della ricorrente, il Tribunale avrebbe violato il diritto della medesima di essere sentita.

III. Violazione dell'art. 73, prima frase, del regolamento sul marchio comunitario (obbligo di motivazione)

- 8) Il Tribunale avrebbe basato la propria sentenza sull'assunto della mancata dimostrazione di una propria marcata peculiarità della figura che costituisce l'oggetto del marchio, sebbene, in virtù del principio dell'accertamento d'ufficio, sarebbe spettato all'UAMI confutare la peculiarità della figura in base alla presentazione di analoghe figure note sul mercato. Evidentemente il Tribunale non ha desiderato prendere in considerazione l'argomento della ricorrente e avrebbe quindi violato il proprio obbligo di motivazione.
- 9) Poiché il Tribunale ha preso atto delle allegazioni della ricorrente senza tuttavia valutarle in sede decisionale o senza menzionarle in buona parte, esso ha violato l'obbligo di motivazione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 7 marzo 2011 — Staatssecretaris van Financiën, altre parti: U. Notermans-Boddenberg

(Causa C-114/11)

(2011/C 152/22)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: U. Notermans-Boddenberg

Questione pregiudiziale

Se, in virtù dell'art. 39 CE (attualmente divenuto art. 45 TFUE) o dell'art. 18 CE (attualmente divenuto art. 21 TFUE), si configuri una situazione disciplinata dal diritto comunitario allorché uno Stato membro assoggetti ad imposta un cittadino dello Stato membro medesimo al momento dell'inizio dell'utilizzazione con un'automobile della rete stradale sul suo territorio, nel caso in cui:

- tale autovettura sia immatricolata in un altro Stato membro,
- faccia parte della proprietà traslocata di detto cittadino che, mantenendo la propria cittadinanza, si è trasferito da detto altro Stato membro, e
- venga utilizzata da detto cittadino dopo il trasloco allo stesso modo di prima del trasloco stesso, vale a dire a fini privati e per spostarsi al luogo di lavoro nello Stato membro dove in precedenza viveva.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Repubblica di Polonia) il 2 marzo 2011 — Format Urządzenia i Montaż Przemysłowe/Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

(Causa C-115/11)

(2011/C 152/23)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parti

Ricorrente: Format Urządzenia i Montaż Przemysłowe

Convenuto: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il fatto che l'art. 14, n. 2, prima frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) ⁽¹⁾ sia applicabile a una «persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri», in riferimento alla quale alla lett. b) di detta disposizione viene precisato che si tratta di una persona diversa da quella definita alla lett. a), significhi che, nel caso di lavoratore subordinato impiegato, in forza di un contratto, da un solo datore di lavoro,

a) lo stesso deve essere riconosciuto come una persona siffatta se, data la natura dell'attività esercitata, esegue prestazioni lavorative in diversi Stati membri nello stesso lasso di tempo (contemporaneamente), e ciò si protrae anche per periodi relativamente brevi, e di conseguenza il lavoratore oltrepassa spesso i confini degli Stati,

e significhi altresì che

b) lo si riconosce come una persona siffatta anche qualora sia vincolato da un solo rapporto di lavoro all'esecuzione di un lavoro fisso (di norma) in alcuni Stati membri, tra cui il paese nel cui territorio risiede oppure in altri Stati membri diversi dal paese di residenza di tale lavoratore

senza tener conto della durata dei periodi consecutivi di svolgimento delle mansioni nei singoli Stati membri e dei relativi intervalli, o con una limitazione temporale.

2) Se, ove venisse accettata l'interpretazione di cui alla questione 1, lett. b), l'applicazione della disposizione dell'art. 14, n. 2, lett. b), punto (ii), del regolamento n. 1408/71 sia possibile nella situazione in cui il vincolo del rapporto di lavoro che lega il lavoratore ad un unico datore di lavoro per l'esecuzione di un lavoro fisso in diversi Stati membri prevede lo svolgimento delle mansioni nello Stato membro di residenza del lavoratore, nonostante una tale situazione — la prestazione di lavoro nel paese di residenza — all'epoca della costituzione del rapporto di lavoro appaia esclusa, e se, in caso di risposta negativa, sia possibile l'applicazione dell'art. 14, n. 2, lett. b), punto (i), del regolamento n. 1408/71.

⁽¹⁾ GU L 149, pagg. 2-50.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań (Repubblica di Polonia) il 7 marzo 2011 — Bank Handlowy w Warszawie, Ryszard Adamiak, Christianapol Sp. z o.o.

(Causa C-116/11)

(2011/C 152/24)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Poznań

Parti

Bank Handlowy w Warszawie, Ryszard Adamiak, Christianapol Sp. z o.o.

Questioni pregiudiziali

1) Se nell'interpretazione dell'art. 4, nn. 1 e 2, lett. j), del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346,

relativo alle procedure d'insolvenza ⁽¹⁾, il concetto di «chiusura della procedura di insolvenza», utilizzato in tale disposizione, debba essere interpretato in modo autonomo, indipendentemente dalla disciplina giuridica dei singoli Stati membri, oppure nel senso che riguardo al momento di chiusura della procedura d'insolvenza decide soltanto il diritto nazionale dello Stato al quale appartiene il giudice che ne ha decretato l'apertura.

2) Se l'art. 27 del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su una domanda per l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza non può mai esaminare l'insolvenza del debitore, nei confronti del cui patrimonio in un altro Stato membro è aperta una procedura principale di insolvenza, o se debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale in determinate situazioni può verificare l'esistenza dell'insolvenza del debitore, soprattutto quando la procedura principale è una procedura concorsuale nella quale il giudice ha stabilito che il debitore non è insolvente (la procedura francese di sauvegarde).

3) Se l'interpretazione dell'art. 27 del regolamento n. 1346/2000 consenta di aprire una procedura secondaria di insolvenza, come definita nell'art. 3, n. 3, seconda frase, del regolamento, nello Stato membro nel quale si trova l'intero patrimonio del debitore, nel caso in cui la procedura principale, soggetta a riconoscimento automatico, sia una procedura avente carattere di salvaguardia (la procedura francese di sauvegarde), nell'ambito della quale sia stato in essa adottato e approvato un piano di pagamento attuato dal debitore, e il giudice abbia deliberato il divieto di alienazione del patrimonio appartenente al debitore.

⁽¹⁾ GU L 160, pagg. 1-18.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat (Belgio) l'8 marzo 2011 — Association sans but lucratif PRO-BAINE (A.S.B.L.), Michel Bernard, Charlotte de Lantsheere/Commune de Braine-le-Château

(Causa C-121/11)

(2011/C 152/25)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'Etat

Parti

Ricorrente: Association sans but lucratif PRO-BAINE (A.S.B.L.), Michel Bernard, Charlotte de Lantsheere

Convenuto: Commune de Braine-le-Château

Questione pregiudiziale

Se la decisione definitiva relativa al proseguimento delle operazioni di una discarica autorizzata o già in funzione, adottata ai sensi dell'art. 14 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti ⁽¹⁾, costituisca un'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 182, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175, pag. 40.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België il 10 marzo 2011 — INNO NV/Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO), Organisatie voor de Zelfstandige Modedetailhandel VZW (Mode Unie), Couture Albert BVBA

(Causa C-126/11)

(2011/C 152/26)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: INNO NV

Convenute: Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO), Organisatie voor de Zelfstandige Modedetailhandel VZW (Mode Unie), Couture Albert BVBA

Questione pregiudiziale

Se la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29 ⁽¹⁾, relativa alle pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, 11 giugno 2005, pag. 22), e, segnatamente, i suoi artt. 1, 2, lett. d), 3.1 e 5, debbano essere interpretati nel senso che detti articoli ostano ad una normativa nazionale, come l'art. 53, n. 1, primo e terzo comma, della legge 14 luglio 1991, relativa alle pratiche commerciali e all'informazione e tutela del consumatore, che vieta ai commercianti, per i settori di cui all'art. 52, n. 1, della legge stessa, durante i periodi sper dal 15 novembre al 2 gennaio e dal 15 maggio al

30 giugno, senza riguardo al luogo o ai mezzi di comunicazione utilizzati, di effettuare annunci di riduzioni di prezzi, come pure suggerimenti di riduzioni di prezzi, ai sensi dell'art. 42 della legge stessa, nonché di effettuare, prima di un periodo sper, annunci o suggerimenti di riduzioni di prezzi che abbiano effetto durante il relativo periodo sper, anche se detto provvedimento, nonostante il duplice obiettivo perseguito dal legislatore, vale a dire, da un lato, tutelare gli interessi dei consumatori e, dall'altro, disciplinare i rapporti di concorrenza tra i commercianti, in realtà mira a disciplinare i rapporti di concorrenza tra i commercianti e, in considerazione delle altre garanzie offerte dalla legge, non contribuisce efficacemente alla tutela dei consumatori.

⁽¹⁾ GU L 149, pag. 22.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Antwerpen (Belgio) l'11 marzo 2011 — Aldegonda van den Booren/Rijksdienst voor Pensioenen

(Causa C-127/11)

(2011/C 152/27)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Aldegonda van den Booren

Convenuto: Rijksdienst voor Pensioenen

Questioni pregiudiziali

1) «Se sia compatibile con il diritto comunitario, e segnatamente con l'art. 46 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, l'art. 52, n. 1, ai lavoratori autonomi del regio decreto 21 dicembre 1967, recante adozione del regolamento generale relativo alla pensione di fine lavoro e superstiti per i lavoratori, in forza del quale una pensione superstiti viene ridotta a seguito dell'aumento di una pensione di vecchiaia erogata in forza della legge 31 maggio 1956, relativa ad un'assicurazione generale di vecchiaia, a seguito dell'attuazione della parità di trattamento, tra uomini e donne con legge 28 marzo 1985.

2) Se sia compatibile con il diritto comunitario, segnatamente con gli artt. 10 e 39-42 del Trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, l'art. 52, n. 1, del regio decreto 21 dicembre 1967, recante adozione del regolamento generale relativo alla pensione di fine lavoro e superstiti per i lavoratori, se detta disposizione viene interpretata in modo tale che una pensione di vecchiaia erogata in forza della legge 31 maggio 1956, relativa ad un'assicurazione generale di vecchiaia, deve essere ricompresa nelle pensioni di fine lavoro o nelle prestazioni ad esse analoghe di cui a detta disposizione, e, in caso di incompatibilità, se l'art. 52, n. 1, del regio decreto 21 dicembre 1967, recante adozione del regolamento generale relativo alla pensione di fine lavoro e superstiti per i lavoratori, debba essere disapplicato.»

(¹) GU L 149, pag. 2.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 21 marzo 2011 — Procedimento penale a carico di Demba Ngagne

(Causa C-140/11)

(2011/C 152/28)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte Suprema di Cassazione

Parte nella causa principale

Demba Ngagne

Questioni pregiudiziali

- a) Se l'art. 7, par. 1 e 4; l'art. 8, par. 1, 3 e 4; l'art. 15, par. 1, della Direttiva 2008/115/CE (¹), devono essere interpretati nel senso che è precluso allo Stato membro, invertendo le priorità e l'ordine procedurale indicato da tali norme, di intimare allo straniero irregolare di lasciare il territorio nazionale quando non è possibile dare corso all'allontanamento coattivo, immediato o previo trattenimento;
- b) se l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, della Direttiva 2008/115/CE, deve essere quindi interpretato nel senso che è precluso allo Stato membro fare conseguire alla ingiustificata mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio volontario, e per questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di delitto e una sanzione detentiva (reclusione) quantitativamente superiore (fino a dieci volte) rispetto al già esaurito o oggettivamente impossibile trattenimento a fini di allontanamento;
- c) se l'art. 2, par. 2, lettera b), della Direttiva 2008/115/CE, può essere interpretato, anche alla luce dell'art. 8 della Direttiva medesima e degli ambiti della politica comune indi-

viduati in particolare dall'art. 79 TFUE, nel senso che basta che lo Stato membro decida di configurare come reato la mancata cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario, perché la Direttiva non trovi applicazione;

- d) se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15, par. 4, 5 e 6, della Direttiva 2008/115/CE, devono essere all'inverso interpretati, anche alla luce dell'art. 5 della Convenzione EDU, nel senso che essi sono d'ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non è oggettivamente possibile o non è più possibile il trattenimento, ad una spirale di intimidazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della libertà che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimidazioni;
- e) se, conclusivamente, anche alla luce del decimo «*considerando*», del previgente art. 23 C.A.A.S., delle raccomandazioni e degli orientamenti richiamati in premessa dalla Direttiva 2008/115/CE, dell'art. 5 della Convenzione EDU, è possibile affermare che l'art. 7, par. 1 e 4, l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, conferiscono valore di regola ai principi che la restrizione della libertà ai fini del rimpatrio va considerata alla stregua di *extrema ratio* e che nessuna misura detentiva è giustificata se collegata a una procedura espulsiva in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di rimpatrio.

(¹) GU L 348, pag. 98.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Södertörns tingsrätt (Svezia) il 21 marzo 2011 — Karl Torsten Hörnfeldt/Posten Meddelande AB

(Causa C-141/11)

(2011/C 152/29)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Södertörns tingsrätt

Parti

Ricorrente: Karl Torsten Hörnfeldt

Convenuta: Posten Meddelande AB

Questioni pregiudiziali

Il Södertörns tingsrätt sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali in merito all'interpretazione del principio generale del divieto di discriminazione basata sull'età e dell'art. 6 della direttiva del Consiglio 2000/78 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (¹).

- 1) Se una norma nazionale che, come la regola dei 67 anni, comporti una disparità di trattamento fondata sull'età sia giustificata anche qualora, dal contesto nel quale la norma è stata adottata oppure da altri elementi, non sia possibile valutare in modo chiaro l'obiettivo o il fine di siffatta norma.
- 2) Se una norma nazionale sul pensionamento quale la regola dei 67 anni, che non prevede deroghe e non tiene in considerazione, in particolare, la pensione che un individuo potrà percepire, ecceda quanto è appropriato e necessario per il raggiungimento del fine o dell'obiettivo perseguito.

⁽¹⁾ GU L 303, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Mestre (Italia) il 24 marzo 2011 — Procedimento penale a carico di Asad Abdallah

(Causa C-144/11)

(2011/C 152/30)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Mestre

Parte nella causa principale

Asad Abdallah

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva 2008/115/CE ⁽¹⁾ osti ad una previsione nazionale, quale quella di cui all'art. 10 bis Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che consideri reato, punito con l'ammenda da 5 000 a 10 000 EUR, il mero ingresso o trattenimento nel territorio nazionale, in violazione delle disposizioni dettate in tema di immigrazione, del cittadino di paesi terzi.
- 2) Se l'art. 2, par. 2 lett. B) della Direttiva 2008/115/CE possa essere interpretato nel senso di escludere dall'ambito di applicazione delle garanzie previste dalla citata direttiva l'espulsione disposta a titolo di sanzione sostitutiva, quale quella prevista dall'art. 16, comma I, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a seguito della commissione di una fattispecie di reato che punisca il mero ingresso ovvero trattenimento nel territorio nazionale, quale quella prevista all'art. 10 bis Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

⁽¹⁾ GU L 348, pag. 98.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Regno Unito) il 25 marzo 2011 — Secretary of State for Work and Pensions/Lucja Czop

(Causa C-147/11)

(2011/C 152/31)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal

Parti

Ricorrente: Secretary of State for Work and Pensions

Resistente: Lucja Czop

Questioni pregiudiziali

Premesso che la ricorrente:

- a) è una cittadina polacca;
- b) è giunta nel Regno Unito prima che il suo paese aderisse all'UE;
- c) si è ivi stabilita in qualità di lavoratrice autonoma ai sensi dell'art. 49 TFUE (già art. 43 CE);
- d) successivamente all'adesione della Polonia all'UE ha continuato a risiedere nel Regno Unito, esercitando attività di lavoro autonomo;
- e) attualmente, non svolge più un'attività di lavoro autonomo; e
- f) è il genitore affidatario del figlio, che è giunto nel Regno Unito e ha ivi iniziato a frequentare le scuole successivamente all'adesione e dopo che la ricorrente aveva cessato di svolgere un'attività di lavoro autonomo;

se la ricorrente fruisca del diritto di soggiorno nel Regno Unito per effetto (singolarmente o cumulativamente):

- a) dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 ⁽¹⁾, alla luce dell'orientamento della Corte di giustizia europea espresso nelle sentenze 17 settembre 2002, causa C-413/99, Baumbast e R/Secretary of State for the Home Department (Racc. pag. I-7091); 23 febbraio 2010, causa C-310/08, London Borough of Harrow/Ibrahim (non ancora pubblicata nella Raccolta), nonché sentenza 23 febbraio 2010, causa C-480/08, Teixeira/London Borough of Lambeth (non ancora pubblicata nella Raccolta);
- b) dell'esistenza di un principio generale del diritto dell'UE che equipara la posizione dei lavoratori subordinati a quella dei lavoratori autonomi;
- c) del fatto che, qualora il richiedente non fruisse del diritto di soggiorno, ciò ostacolerebbe o dissuaderebbe la libertà di stabilimento.

⁽¹⁾ GU L 257, pag. 2.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Regno Unito) il 25 marzo 2011 — Secretary of State for Work and Pensions/Margita Punakova

(Causa C-148/11)

(2011/C 152/32)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal

Parti

Ricorrente: Secretary of State for Work and Pensions

Resistente: Margita Punakova

Questioni pregiudiziali

Premesso che la ricorrente:

- a) è una cittadina della Repubblica ceca;
- b) è giunta nel Regno Unito prima che il suo paese aderisse all'UE;
- c) successivamente all'adesione della Polonia all'UE ha continuato a risiedere nel Regno Unito;
- d) si è quindi ivi stabilita in qualità di lavoratrice autonoma ai sensi dell'art. 49 TFUE (già art. 43 CE);

e) attualmente, non svolge più un'attività di lavoro autonomo; e

f) è il genitore affidatario del figlio, che è giunto nel Regno Unito e ha ivi iniziato a frequentare le scuole nel periodo in cui la ricorrente svolgeva attività di lavoro autonomo:

se la ricorrente fruisca del diritto di soggiorno nel Regno Unito per effetto:

- a) dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 ⁽¹⁾, alla luce dell'orientamento della Corte di giustizia europea espresso nelle sentenze 17 settembre 2002, causa C-413/99, Baumbast e R/Secretary of State for the Home Department (Racc. pag. I-7091); 23 febbraio 2010, causa C-310/08, London Borough of Harrow/Ibrahim (non ancora pubblicata nella Raccolta), nonché sentenza 23 febbraio 2010, causa C-480/08, Teixeira/London Borough of Lambeth (non ancora pubblicata nella Raccolta);
- b) dell'esistenza di un principio generale del diritto dell'UE che equipara la posizione dei lavoratori subordinati a quella dei lavoratori autonomi;
- c) del fatto che, qualora il richiedente non fruisse del diritto di soggiorno, ciò ostacolerebbe o dissuaderebbe la libertà di stabilimento.
- d) di eventuale altro fondamento.

⁽¹⁾ GU L 257, pag. 2.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 7 aprile 2011 — Intesa Sanpaolo/ UAMI/MIP Metro (COMIT)

(Causa T-84/08) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo COMIT — Marchio nazionale figurativo anteriore Comet — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 216/96**»]

(2011/C 152/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Intesa Sanpaolo/UAMI (Torino, Italia) (rappresentanti: avv.ti A. Perani e P. Pozzi)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: R. Kaase, J-C. Plate e M. Berger, avocats)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 19 dicembre 2007 (procedimento R 138/2006-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH Co. KG e l'Intesa Sanpaolo SpA

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 19 dicembre 2007 (procedimento R 138/2006-4) è annullata nella parte in cui essa respinge il ricorso presentato dalla Intesa Sanpaolo SpA relativamente ai prodotti della classe 16.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sopportate dalla Intesa Sanpaolo.
- 4) La MIP Metro Group Intellectual Property GmbH Co. KG sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 116 del 9.5.2008.

Sentenza del Tribunale 7 aprile 2011 — Gruber/UAMI (Run the globe)

(Causa T-12/09) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo "Run the globe" — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]**»]

(2011/C 152/34)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Alexander Gruber (Ulm, Germania) (rappresentanti: avv.ti T. Kienle e M. Krinke)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 6 novembre 2008 (procedimento R 1779/2007-1), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo «Run the globe» come marchio comunitario

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Alexander Gruber è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 69 del 21.3.2009.

Ordinanza del Tribunale 4 aprile 2011 — Marcuccio/ Commissione

(Causa T-239/09 P) ⁽¹⁾

[«**Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rifiuto di un'istituzione di aprire un'inchiesta — Procedimento precontenzioso — Ricorso per risarcimento danni — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata**»]

(2011/C 152/35)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: avv. G. Cipressa)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. A. dal Ferro)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 31 marzo 2009, causa F-146/07, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente giudizio.

(¹) GU C 193 del 15.8.2009.

**Ordinanza del presidente del Tribunale 2 marzo 2011 —
1. garantovaná/Commissione**

(Causa T-392/09 R)

(«Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un'ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni juris — Danno finanziario — Circostanze eccezionali — Urgenza — Ponderazione degli interessi — Sospensione parziale e condizionale»)

(2011/C 152/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: 1. garantovaná a.s. (Bratislavia, Slovacchia) (rappresentanti: inizialmente M. Powell, solicitor, A. Sutton e G. Forwood, barristers, successivamente M. Powell e G. Forwood)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: J. Bourke e N. von Lingen, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 22 luglio 2009, C(2009) 5791 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 (CE) e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l'industria dell'acciaio e del gas)

Dispositivo

- 1) La domanda di intervento dei sigg. Jaroslav Červenka, Milan Hošek, Roman Murar, Adrián Vološin, Milan Kasanický e Peter Fratič è respinta.
- 2) È sospeso l'obbligo per la ricorrente, la 1. garantovaná a.s., di costituire a favore della Commissione europea una garanzia bancaria per evitare il recupero immediato dell'ammenda inflittale

dall'art. 2 della decisione della Commissione 22 luglio 2009, C(2009) 5791 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 (CE) e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l'industria dell'acciaio e del gas), fino alla realizzazione del primo dei seguenti due eventi:

- la scadenza dei prestiti a lungo termine l'11 luglio 2012;
- la pronuncia della sentenza che pone termine al procedimento principale;

e a condizione che:

- a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, la ricorrente non possa cedere, né direttamente né indirettamente, le sue quote nella controllata G1 Investment Ltd senza previa autorizzazione della Commissione;
- entro un mese dalla notifica della presente ordinanza, la ricorrente presenti per iscritto al presidente del Tribunale l'accordo secondo cui la sua controllata G1 Investment e la controllata di quest'ultima, la Bounty Commodities Ltd, non possono trasferire i loro attivi ad un terzo senza previa autorizzazione della Commissione;
- a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, la ricorrente paghi alla Commissione la somma pari a EUR 2,1 milioni;
- entro un mese dalla notifica della presente ordinanza e, successivamente, ogni tre mesi fino alla pronuncia della decisione nella causa principale, o ad ogni singolo evento che potrebbe incidere sulla sua capacità futura a versare l'ammenda inflitta, la ricorrente presenti per iscritto alla Commissione una relazione sull'evoluzione dei suoi attivi, e, in particolare, dei suoi investimenti a lungo termine.

- 3) Le spese sono riservate.

**Ordinanza del Tribunale 25 marzo 2011 — Noko
Ngele/Commissione e altri**

(Causa T-15/10) (¹)

(«Responsabilità extracontrattuale — Ricorso proposto in parte dinanzi ad un giudice incompetente — Ricorso in parte irricevibile — Assenza di nesso di causalità — Ricorso in parte manifestamente privo di qualunque fondamento giuridico — Artt. 111 e 114 del regolamento di procedura del Tribunale»)

(2011/C 152/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mariyus Noko Ngele (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. F. Sabakunzi)

Convenuti: Commissione europea (rappresentante: A. Bordes, agente), AT (Bruxelles, Belgio), AU (Bruxelles), AV (Bruxelles); e AW (Bruxelles)

Oggetto

Ricorso per risarcimento danni diretto ad ottenere il risarcimento del danno materiale asseritamente subito dal ricorrente per l'impossibilità di procedere al recupero di un credito e del danno morale asseritamente subito dallo stesso a causa dell'avvio di procedimenti penali nei suoi confronti in Belgio

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto proposto dinanzi ad un giudice incompetente per conoscerne, nella parte in cui è diretto contro la AT, la AU, la AV e la AW.
- 2) Il capo della domanda del sig. Mariyus Noko Ngele, diretto a che il Tribunale dichiari che il centro per lo sviluppo delle imprese (CDE) non ha mai sostituito il centro per lo sviluppo industriale (CDI) e che il CDE non ha esistenza legale né personalità giuridica in Belgio, è respinto in quanto proposto dinanzi ad un giudice incompetente per conoscerne;
- 3) La domanda del sig. Noko Ngele, diretta ad ottenere l'ordine del Tribunale di dare esecuzione alla presente sentenza, è respinta in quanto irricevibile.
- 4) Per il resto, il ricorso è respinto in quanto manifestamente privo di qualunque fondamento giuridico.
- 5) Il sig. Noko Ngele è condannato alle spese relative al presente procedimento nonché a quelle inerenti ai procedimenti sommari.

⁽¹⁾ GU C 161 del 19.6.2010.

Ordinanza del Tribunale 24 marzo 2011 — Internationaler Hilfsfonds/Commissione

(Causa T-36/10) ⁽¹⁾

[«Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi al contratto LIEN 97-2011 — Risposta ad una domanda iniziale — Termine di ricorso — Irricevibilità manifesta — Rifiuto implicito di accesso — Interesse ad agire — Decisione esplicita adottata dopo la proposizione del ricorso — Non luogo a provvedere»]

(2011/C 152/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Germania) (rappresentanti: inizialmente H. Kaltenecker, poi R. Böhm ed infine H. Kaltenecker, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e T. Scharf, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente B. Weis Fogh e V. Pasternak Jørgensen, poi V. Pasternak Jørgensen, C. Yang e S. Juul Jørgensen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 9 ottobre 2009 e 1° dicembre 2009, che negano alla Internationaler Hilfsfonds l'accesso completo al fascicolo relativo al contratto LIEN 97-2011

Dispositivo

- 1) Il ricorso di annullamento è dichiarato irricevibile nella parte in cui è diretto avverso la decisione della Commissione 9 ottobre 2009.
- 2) Non vi è più luogo a provvedere sulle conclusioni della Internationaler Hilfsfonds eV dirette all'annullamento della decisione implicita della Commissione europea recante rigetto della sua domanda del 15 ottobre 2009 di accesso ai documenti relativi al contratto LIEN 97-2011.
- 3) La Internationaler Hilfsfonds è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione in relazione alla domanda di annullamento, nella parte in cui essa è diretta avverso la decisione della Commissione 9 ottobre 2009.
- 4) La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Internationaler Hilfsfonds in relazione alla domanda di annullamento, nella parte in cui essa è diretta avverso la decisione della Commissione 1° dicembre 2009.
- 5) Il Regno di Danimarca è condannato a sopportare le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 100 del 17.4.2010.

Ordinanza del presidente del Tribunale 8 aprile 2011 — Xeda International/Commissione

(Causa T-71/10 R II)

[«Procedimento sommario — Direttiva 91/414/CEE — Decisione concernente la non iscrizione della difenilammina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE — Altra domanda di sospensione dell'esecuzione — Mancanza d'urgenza»]

(2011/C 152/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Xeda International (SA Saint-Andiol, Francia) (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocats)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: P. Ondrusek e F. Wilman, agenti, assistiti da J. Stuyck e A.-M. Vandromme, avvocats).

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 30 novembre 2009, 2009/859/CE, concernente la non iscrizione della difenilammina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 314, pag. 79)

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ordinanza del presidente del Tribunale 17 febbraio 2011
— Gas Natural Fenosa SDG/Commissione

(Causa T-484/10 R)

(«Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Compensazione dei costi aggiuntivi di produzione di talune centrali elettriche risultanti dall'obbligo di servizio pubblico di produrre determinati volumi di elettricità a partire da carbone di origine nazionale e attuazione di un "meccanismo di chiamata prioritaria" a loro favore — Decisione di non sollevare obiezioni — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni juris — Mancanza di urgenza — Ponderazione degli interessi»)

(2011/C 152/40)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Richiedente: Gas Natural Fenosa SDG, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. González Díaz e F. Salerno)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e C. Urraca Caviedes, agenti)

Interveniente a sostegno della resistente: Regno di Spagna (rappresentante: J. M. Rodríguez Cárcamo, agente)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori diretta, in sostanza, a che sia disposta la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 29 settembre 2010, C(2010) 4499, relativa all'aiuto di Stato N 178/2010, notificato dal Regno di Spagna sotto forma di una compensazione per l'obbligo di servizio pubblico associata ad un meccanismo di chiamata prioritaria a favore delle centrali di produzione di energia elettrica che utilizzano carbone di origine nazionale

Dispositivo

- 1) La domanda di intervento della *Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña* è respinta.

- 2) La E.ON Generación, SL, la Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, e la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Federazione nazionale degli imprenditori delle miniere di carbone) sono ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione europea.

- 3) L'ordinanza del presidente del Tribunale 3 novembre 2010, causa T-484/10 R, Gas Natural Fenosa SDG/Commissione (non pubblicata nella Raccolta) è revocata.

- 4) Alla Gas Natural Fenosa SDG, alla Commissione e al Regno di Spagna sarà impartito un termine per chiedere che determinati elementi di carattere riservato del fascicolo nonché della presente ordinanza vengano esclusi della comunicazione alle parti menzionate al punto 2 di questo dispositivo e per produrre, ai fini di tale comunicazione, una versione non riservata dei documenti di cui al fascicolo e della presente ordinanza.

- 5) Le spese sono riservate.

Ordinanza del presidente del Tribunale 17 febbraio 2011
— Iberdrola/Commissione

(Causa T-486/10 R)

(«Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Compensazione dei costi aggiuntivi di produzione di talune centrali elettriche risultanti dall'obbligo di servizio pubblico di produrre determinati volumi di elettricità a partire da carbone di origine nazionale e attuazione di un "meccanismo di chiamata prioritaria" a loro favore — Decisione di non sollevare obiezioni — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni juris — Insussistenza dell'urgenza — Ponderazione degli interessi»)

(2011/C 152/41)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Richiedente: Iberdrola, SA (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Ruiz Calzado e É. Barbier de la Serre)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e C. Urraca Caviedes, agenti)

Interveniente a sostegno della resistente: Regno di Spagna (rappresentante: J. M. Rodríguez Cárcamo, agente)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori diretta sostanzialmente a ordinare la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 29 settembre 2010, C(2010) 4499, relativa all'aiuto di Stato N 178/2010, notificata dal Regno di Spagna sotto forma di una compensazione di servizio pubblico associata ad un meccanismo di chiamata prioritaria a favore delle centrali di produzione di energia elettrica che utilizzano carbone di origine nazionale

Dispositivo

- 1) La E.ON Generación, SL, l'Hidroeléctrica del Cantábrico SA e la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón sono autorizzate ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione europea.
- 2) L'ordinanza del presidente del Tribunale 3 novembre 2010, causa T-486/10 R, Iberdrola/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), è rinviata.
- 3) Un termine verrà assegnato alla Iberdrola, alla Commissione e al Regno di Spagna per chiedere che taluni elementi riservati del fascicolo nonché della presente ordinanza siano esclusi dalla comunicazione alle parti menzionate al punto 1 di questo dispositivo e per produrre, ai fini della medesima comunicazione, una versione non riservata degli atti di causa e della presente ordinanza.
- 4) Le spese sono riservate.

—————

**Ordinanza del presidente del Tribunale 17 febbraio 2011
— Endesa e Endesa Generación/Commissione**

(Causa T-490/10 R)

(«Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Compensazione dei costi aggiuntivi di produzione di talune centrali elettriche risultanti dall'obbligo di servizio pubblico di produrre determinati volumi di elettricità a partire da carbone di origine nazionale e attuazione di un "meccanismo di chiamata prioritaria" a loro favore — Decisione di non sollevare obiezioni — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni juris — Insussistenza dell'urgenza — Ponderazione degli interessi»)

(2011/C 152/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Richiedenti: Endesa, SA (Madrid, Spagna) e Endesa Generación, SA (Siviglia, Spagna) (rappresentante: avv. M. Merola)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e C. Urraca Caviedes)

Interveniente a sostegno della resistente: Regno di Spagna (rappresentante: J. M. Rodríguez Cárcamo, agente)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori diretta sostanzialmente ad ordinare la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 29 settembre 2010, C(2010) 4499, relativa all'aiuto di Stato N 178/2010, notificata dal Regno di Spagna sotto forma di una compensazione di servizio pubblico associata ad un meccanismo di chiamata prioritaria a favore delle centrali di produzione di energia elettrica che utilizzano carbone di origine nazionale

Dispositivo

- 1) L'E.ON Generación, SL, l'Hidroeléctrica del Cantábrico SA e la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón sono autorizzate ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione europea.
- 2) L'ordinanza del presidente del Tribunale 3 novembre 2010, causa T-490/10 R, Endesa e Endesa Generación/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), è rinviata.
- 3) Un termine verrà assegnato alla Endesa, SA e alla Endesa Generación, SA, alla Commissione e al Regno di Spagna per chiedere che taluni elementi riservati del fascicolo nonché della presente ordinanza siano esclusi dalla comunicazione alle parti menzionate al punto 1 di questo dispositivo e per produrre, ai fini della medesima comunicazione, una versione non riservata degli atti di causa e della presente ordinanza.
- 4) Le spese sono riservate.

—————

**Ricorso proposto il 4 marzo 2011 — Clorox/UAMI —
Industrias Alen (CLORALEX)**

(Causa T-135/11)

(2011/C 152/43)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Clorox Company (Oakland, USA) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e A. Chaudri, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Industrias Alen SA de CV (Santa Catarina, Mexico)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 dicembre 2010, pratica R 521/2009-4;

— condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CLORALEX», per prodotti delle classi 3 e 5 — domanda di marchio comunitario n. 4037371

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo registrato ellenico n. 147925, «CLOROX», per prodotti delle classi 3 e 5; marchio denominativo registrato nel Benelux n. 340039, «CLOROX», per prodotti delle classi 1, 3 e 5; marchio denominativo registrato ceco n. 165741, «CLOROX», per prodotti delle classi 3 e 5; marchio denominativo registrato danese n. VR 04.153 1985, «CLOROX», per prodotti della classe 3; marchio denominativo registrato francese n. 1402988, «CLOROX», per prodotti della classi 1, 3, 5, 29, 30, 31 e 32; marchio denominativo registrato lituano n. 8254, «CLOROX», per prodotti delle classi 3 e 5; marchio denominativo registrato portoghese n. 296498, «CLOROX», per prodotti della classe 3; marchio denominativo registrato portoghese n. 193727, «CLOROX», per prodotti della classe 5; marchio denominativo registrato spagnolo n. 1047984, «CLOROX», per prodotti della classe 3; marchio denominativo registrato spagnolo n. 835878, «CLOROX», per prodotti della classe 5; marchio denominativo registrato austriaco n. 52470, «CLOROX», per prodotti della classe 1; marchio denominativo registrato estone n. 8348, «CLOROX», per prodotti delle classi 3 e 5; marchio denominativo registrato tedesco n. 644398, «CLOROX», per prodotti delle classi 3 e 5; marchio denominativo registrato ungherese n. 124182, «CLOROX», per prodotti delle classi 3 e 5; marchio denominativo registrato lettone n. M 10054, «CLOROX», per prodotti delle classi 3 e 5; marchio denominativo registrato sloveno n. 9181304, «CLOROX», per prodotti delle classi 3 e 5; marchio denominativo registrato italiano n. 825852, «CLOROX», per prodotti delle classi 3 e 5; marchio denominativo registrato danese n. VR 01.019 1978, «CLOROX», per prodotti della classe 5; marchio denominativo registrato finlandese n. 93244, «CLOROX», per prodotti delle classi 3 e 5; marchio denominativo registrato polacco n. 60273, «CLOROX», per prodotti delle classi 3 e 5

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d'opposizione e integrale rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente valutato il carattere distintivo dei marchi nel metterli a confronto dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale e avrebbe inoltre omesso di tenere conto delle evidenti somiglianze tra i prefissi e i suffissi di detti marchi.

Ricorso proposto il 9 marzo 2011 — Consorzio vino Chianti Classico/UAMI — Fédération française de rugby (Emblema con il disegno di un gallo)

(Causa T-143/11)

(2011/C 152/44)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti, Italia) (rappresentanti: avv.ti S. Corona e G. Ciccone)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fédération française de rugby (Parigi, Francia)

Conclusioni

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 gennaio 2011, nel procedimento R 43/2010-4, e negare la registrazione del marchio comunitario n. 5713888 a partire dalla data in cui è stata proposta opposizione;
- in subordine, modificare la decisione summenzionata e respingere la domanda di registrazione del segno controverso per i vini della classe 33;
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le proprie spese, nonché le spese del ricorrente, comprese quelle del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «F.F.R.» corrispondente alla descrizione «arancio-giallo: PMS riferimento 1235C; oro: PMS riferimento 145C; rosso: PMS riferimento 1795C» per prodotti della classe 33 — domanda di marchio comunitario n. 5713888

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: il ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: domanda di registrazione come marchio italiano n. FI2007C00984 del marchio figurativo (collettivo) «CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO — CHIANTI CLASSICO», per prodotti della classe 33; registrazione come marchio collettivo italiano n. 856049 del marchio figurativo «CHIANTI CLASSICO — CONSORZIO DEL MARCHIO STORICO», per prodotti della classe 33; registrazione come marchio collettivo italiano n. 856219 del marchio figurativo «CHIANTI CLASSICO — CHIANTI CLASSICO — CONSORZIO», per prodotti della classe 33; registrazione come marchio collettivo italiano n. 1006311 del marchio figurativo «CHIANTI CLASSICO — SINCE 1716», per prodotti della classe 33; registrazione come marchio collettivo italiano n. 856048 del marchio figurativo «CHIANTI CLASSICO — CONSORZIO DEL MARCHIO STORICO», per prodotti della classe 33; registrazione come marchio del Regno Unito n. 1215633 del marchio figurativo «CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO», per prodotti della classe 33; marchio notorio tedesco e francese «CHIANTI CLASSICO — CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO», per prodotti della classe 33; e i marchi non registrati utilizzati nel commercio in Germania e Francia «CHIANTI CLASSICO — CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO», per prodotti della classe 33.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rigetto dell'opposizione nella sua interezza

Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b) e 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: i) ha erroneamente concluso che non sussiste rischio di confusione tra il segno controverso e i marchi del ricorrente e non ha tenuto adeguatamente conto del forte carattere distintivo dei marchi del ricorrente; ii) non ha tenuto in considerazione il pregiudizio arrecato ai marchi del ricorrente né l'indebito vantaggio che il segno controverso acquisirebbe se ne fosse consentita la registrazione; iii) non ha tenuto conto della specificità del caso insita nella natura di marchio collettivo del marchio del ricorrente, che svolge una funzione istituzionale che lo rende uno dei simboli dello Stato.

Ricorso proposto il 16 marzo 2011 — Redding/UAMI — Morleys (Forma di manici di coltello)

(Causa T-164/11)

(2011/C 152/45)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Redding GmbH (Drebbler, Germania) (rappresentante: avv. C. Thomas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Morleys Ltd (Preston, Regno Unito)

Conclusioni

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 dicembre 2010 nel procedimento R 1072/2009-2;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e condannare l'(eventuale) interveniente alle spese del procedimento amministrativo dinanzi alla commissione di ricorso;
- fissare la data di un'udienza qualora il Tribunale non possa giungere a una conclusione senza che si svolga tale udienza.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio tridimensionale «dolphin» per prodotti delle classi 6, 8 e 20 — registrazione di marchio comunitario n. 2630101.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la parte che richiede la dichiarazione di nullità ha fondato la propria domanda sui motivi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 52, n. 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 7, n. 1, lett. b), c), d) ed e), punto ii), del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009, e sul fatto che il proprietario avrebbe agito in malafede al momento del deposito della domanda ai sensi dell'art. 52, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009.

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità e dichiarazione di nullità della registrazione del marchio comunitario nella sua interezza.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), punto ii), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe interpretato erroneamente sia tale articolo sia i criteri stabiliti nella sentenza Lego della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 14 settembre 2010, causa C-48/09 P, Lego Juris/UAMI).

Ricorso proposto l'11 marzo 2011 — Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam/UAMI — Investimust (COLLEGE)

(Causa T-165/11)

(2011/C 152/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: R.M.R. van Leeuwen, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Investimust, S.A. (Ginevra, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 gennaio 2011, pratica R 508/2010-4; nonché
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «COLLEGE» per servizi delle classi 39 e 43 — marchio comunitario registrato n. 2645489

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la parte che chiede la declaratoria di nullità ha motivato la sua domanda con motivi di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 52, n. 1, lett. a) in combinato disposto con l'art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 52, n. 1, lett. a) in combinato disposto con l'art. 7, n. 1, lett. c), e in combinato disposto con l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto, erroneamente, anche la commissione di ricorso non avrebbe valutato le prove prodotte.

Ricorso proposto il 14 marzo 2011 — Carbuni6n/Consiglio

(Causa T-176/11)

(2011/C 152/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Federaci6n Nacional de Empresarios de Minas de Carb6n (Carbuni6n) (Madrid, Spagna) (rappresentanti: K. Desai, solicitor, S. Ciscal de Ugarte e M. Peristeraki, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

- Dichiarare il ricorso di annullamento ammissibile;
- dichiarare il ricorso di annullamento fondato e, di conseguenza, annullare l'art. 3, n. 1, lett. a), b) e f), e l'art. 3, n. 3, della decisione del Consiglio 10 dicembre 2010, 2010/787/UE (1), sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive;
- condannare il Consiglio alle spese sostenute dalla ricorrente relativamente al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su errori manifesti nella valutazione degli atti pertinenti, in quanto il convenuto ha basato la decisione impugnata sulle seguenti conclusioni:
 - il contributo apportato dal carbone all'approvvigionamento energetico dell'Unione è di modesta entità;
 - la chiusura delle miniere di carbone non competitive e l'eliminazione della produzione di carbone dell'Unione promuoverà le fonti energetiche rinnovabili;
 - non si prevede assolutamente che la produzione di carbone nell'Unione, e in Spagna in particolare, diventi competitiva entro il 2018.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla mancanza di motivazione, in quanto il Consiglio ha ommesso di:
 - considerare le innumerevoli prove e conclusioni presentategli durante la fase preparatoria da altre istituzioni e azionisti, che dimostrano l'importanza dell'industria dell'Unione del carbone per la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione;
 - motivare i) la decisione di discostarsi dal quadro normativo relativo agli aiuti di Stato e dalla politica in materia istituiti con il regolamento sull'industria carboniera del 2002 (2), che si basava su riflessioni relative alla sicurezza dell'approvvigionamento, e ii) il fatto di avere adottato invece la decisione impugnata esclusivamente sulla base di considerazioni connesse alla competitività.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, in quanto la decisione impugnata:
 - rappresenta un cambiamento repentino e inaspettato della posizione dell'Unione rispetto al settore interno del carbone in quest'ultima e in Spagna in particolare;
 - viola il principio del legittimo affidamento, poiché non prevede un periodo transitorio per consentire alla ricorrente di adeguarsi a tale importante cambiamento di politica.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto la decisione impugnata impone restrizioni ingiustificate ed eccessive al funzionamento delle miniere interne di carbone in Spagna, che non corrispondono agli obiettivi del Consiglio. Più nel dettaglio, a parere della ricorrente, le misure adottate con la decisione impugnata non affrontano le questioni ambientali sollevate dal Consiglio, poiché gli impianti di produzione di energia elettrica dell'Unione continueranno a «bruciare» carbone importato. In effetti, la decisione impugnata impone alla ricorrente obblighi esageratamente onerosi, completamente scollegati dall'obiettivo della tutela dell'ambiente. Inoltre, la ricorrente afferma che le preoccupazioni concernenti la competitività che emergono dal sovvenzionamento del carbone interno sono anch'esse amplificate nella decisione impugnata.

- 5) Quinto motivo, vertente sull'abuso di potere. A questo proposito la ricorrente rileva che le misure adottate con la decisione impugnata, dati i loro effetti negativi per il settore delle miniere di carbone nell'Unione, non corrispondono agli obiettivi strategici e politici che quest'ultima dovrebbe perseguire ai sensi dell'art. 194 TFUE. La decisione impugnata mette a rischio il corretto funzionamento del mercato energetico nell'Unione e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico in quest'ultima e in Spagna in particolare. Pertanto, il Consiglio ha commesso un abuso di potere nell'adottare la decisione impugnata, diretta ad eliminare una delle materie prime interne più importanti per garantire l'approvvigionamento energetico nell'Unione.
- 6) Con il sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi della parità di trattamento e del divieto di discriminazione. Secondo la ricorrente, la decisione impugnata discrimina i produttori interni di carbone nei confronti, rispettivamente, i) degli importatori di carbone nell'Unione e ii) di altre forme di energia.
- 7) Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata si basa su un fondamento giuridico errato. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è adottata sulla base del solo art. 107, n. 3, lett. e), TFUE, mentre avrebbe dovuto essere adottata anche sulla base dell'art. 109 TFUE nel rispetto della procedura corrispondente.

(¹) GU L 336, pag. 24.

(²) Regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2002, n. 1407, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (GU L 205, pag. 1).

Ricorso proposto il 18 marzo 2011 — Sport Eybl & Sports Experts/UAMI — Seven (SEVEN SUMMITS)

(Causa T-179/11)

(2011/C 152/48)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sport Eybl & Sports Experts GmbH (Wels, Austria) (rappresentante: S. Fürst, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Seven SpA (Leini, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- capovolgere la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 gennaio 2011, pratica R 364/2010-4;
- fissare l'importo totale delle spese cui il convenuto va condannato

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «SEVEN SUMMITS», nei colori blu e rosso per, tra gli altri, prodotti della classe 18 — Domanda di marchio comunitario n. 6307243

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo comunitario registrato n. 3489234 «Seven» per prodotti delle classi 16 e 18; marchio figurativo comunitario registrato n. 4783866 «7Seven» per prodotti delle classi 16 e 18

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente dichiarato che sussiste un rischio di confusione.

Ricorso proposto il 23 marzo 2011 — Chivas/UAMI — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY)

(Causa T-180/11)

(2011/C 152/49)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chivas Holdings (IP) Ltd (Renfrewshire, Regno Unito) (rappresentante: A. Carboni, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 gennaio 2011, procedimento R 1262/2010-1, e rinviare la domanda all'UAMI ai fini della prosecuzione del procedimento; e
- condannare il convenuto e qualsiasi parte interveniente a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente, sostenute per tale procedimento e per quello dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY», per beni e servizi delle classi 33, 35 e 41 — Domanda di registrazione di marchio comunitario n. 7299605

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo «CHIVALRY» registrato nel Regno Unito con il n. 1293610, per prodotti della classe 33; il marchio figurativo registrato nel Regno Unito con il n. 2468527 «CHIVALRY SPECIAL RESERVE SCOTCH WHISKY», per prodotti della classe 33; il marchio denominativo non registrato nel Regno Unito «CHIVALRY» con riferimento allo «Scotch whisky»

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli artt. 76, n. 1, e 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: (i) avrebbe erroneamente compiuto una valutazione in punto di fatto relativa alle caratteristiche del pubblico di riferimento e avrebbe omesso di indicare i motivi di tale valutazione; (ii) in subordine, avendo constatato che il consumatore di riferimento è «particolarmente consapevole del marchio e fedele ad esso», avrebbe erroneamente omesso di considerare il fatto che tali caratteristiche rafforzerebbero l'attenzione del consumatore di riferimento e, conseguentemente, ridurrebbero la possibilità che si produca un rischio di confusione; (iii) non avrebbe preso in considerazione, o lo avrebbe fatto in maniera insufficiente, la natura e gli scopi differenti dei marchi in questione; (iv) non avrebbe preso in considerazione le importanti indicazioni fornite dalla Corte di giustizia e avrebbe adottato un approccio errato nella comparazione dei marchi; (v) avrebbe indebitamente focalizzato l'attenzione sulla presenza del termine «CHIVALRY» nel marchio del richiedente e avrebbe trascurato le differenze visive tra i marchi; (vi) avrebbe erroneamente ritenuto possibile un confronto fonetico dei marchi effettuato seguendo lo stesso approccio utilizzato per il confronto visivo; (vii) avrebbe erroneamente limitato, o focalizzato, l'analisi della somiglianza concettuale tra i marchi al solo termine «CHIVALRY» che appare in ciascun marchio; e (viii) avrebbe erroneamente valutato il rischio di confusione.

Ricorso proposto il 23 marzo 2011 — Chivas/UAMI — Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH CHIVALRY)

(Causa T-181/11)

(2011/C 152/50)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chivas Holdings (IP) Ltd (Renfrewshire, Regno Unito) (rappresentante: A. Carboni, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 gennaio 2011, procedimento R 1263/2010-1, e rinviare la domanda all'UAMI ai fini della prosecuzione del procedimento; e
- condannare il convenuto e qualsiasi parte interveniente a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente, sostenute per tale procedimento e per quello dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «LIVE WITH CHIVALRY», per beni e servizi delle classi 33, 35 e 41 — Domanda di registrazione di marchio comunitario n. 6616569

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo «CHIVALRY» registrato nel Regno Unito con il n. 1293610, per prodotti della classe 33; il marchio figurativo registrato nel Regno Unito con il n. 2468527 «CHIVALRY SPECIAL RESERVE SCOTCH WHISKY», per prodotti della classe 33; il marchio denominativo non registrato nel Regno Unito «CHIVALRY» con riferimento allo «Scotch whisky»

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli artt. 76, n. 1, e 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: (i) avrebbe erroneamente compiuto una valutazione in punto di fatto relativa alle caratteristiche del pubblico di riferimento e avrebbe omesso di indicare i motivi di tale valutazione; (ii) in subordine, avendo constatato che il consumatore di riferimento è «particolarmente consapevole del marchio e fedele ad esso», avrebbe erroneamente omesso di considerare il fatto che tali caratteristiche rafforzerebbero l'attenzione del consumatore di riferimento e, conseguentemente, ridurrebbero la possibilità che si produca un rischio di confusione; (iii) non avrebbe preso in considerazione, o lo avrebbe fatto in maniera insufficiente, la natura e gli scopi differenti dei marchi in questione; (iv) non avrebbe preso in considerazione le importanti indicazioni fornite dalla Corte di giustizia e avrebbe adottato un approccio errato nella comparazione dei marchi; (v) avrebbe indebitamente focalizzato l'attenzione sulla presenza del termine «CHIVALRY» nel marchio del richiedente e avrebbe trascurato le differenze visive tra i marchi; (vi) avrebbe erroneamente ritenuto possibile un confronto fonetico dei marchi effettuato seguendo lo stesso approccio utilizzato per il confronto visivo; (vii) avrebbe erroneamente limitato, o focalizzato, l'analisi della somiglianza concettuale tra i marchi al solo termine «CHIVALRY» che appare in ciascun marchio; e (viii) avrebbe erroneamente valutato il rischio di confusione.

Ricorso proposto il 28 marzo 2011 — Dacoury-Tabley/ Consiglio**(Causa T-182/11)**

(2011/C 152/51)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Philippe Henry Dacoury-Tabley (Abidjan, Costa d'Avorio) (rappresentante: G. Collard, avocat)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— Constatare che, per quanto concerne il ricorrente, sig. Philippe Henry Dacoury-Tabley, il regolamento (UE) del Consiglio 31 gennaio 2011, n. 85, e la decisione del Consiglio 31 gennaio 2011, 2011/71/PESC, pubblicati il 2 febbraio 2011 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, non sono fondati in fatto;

Di conseguenza,

- Annullare il regolamento (UE) del Consiglio 31 gennaio 2011, n. 85 e la decisione del Consiglio 31 gennaio 2011, 2011/71/PESC;
- in subordine, disporre che il nome del sig. Philippe Henry Dacoury-Tabley sia cancellato dagli elenchi allegati a tale regolamento e a tale decisione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto i motivi d'iscrizione del ricorrente nell'elenco delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive sarebbero stereotipati, senza l'indicazione di alcun elemento fattuale preciso che consenta di valutare la pertinenza dell'iscrizione stessa.
- 2) Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto:
 - si contesta al ricorrente il fatto di rifiutare di porsi sotto l'autorità del sig. A. Ouattara, mentre invece avrebbe tentato di assoggettare la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (in prosieguo: la «BCEAO»), di cui era governatore, alla sua autorità;
 - si contesta al ricorrente il fatto di contribuire al finanziamento dell'amministrazione illegittima del sig. Gbagbo, mentre le operazioni della BCEAO non avrebbero fornito alcun apporto finanziario al potere esistente;

— il ricorrente inoltre non era più governatore della BCEAO al momento dell'adozione del regolamento e della decisione impugnati.

Ricorso proposto il 30 marzo 2011 — Trabelsi e a./ Consiglio**(Causa T-187/11)**

(2011/C 152/52)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrenti:* Mohamed Trabelsi (Parigi, Francia), Ines Lejri (Parigi), Moncef Trabelsi (Parigi), Selima Trabelsi (Parigi) e Tarek Trabelsi (Parigi) (rappresentante: A. Metzker, avvocato)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni**

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata del Consiglio dell'Unione del 4 febbraio 2011;
- eliminare il nome «Mohamed TRABELSI» dall'elenco;
- eliminare il nome «INES LEJRI» dall'elenco;
- eliminare il nome della madre del sig. Mohamed TRABELSI;
- eliminare l'indirizzo indicato con riferimento al sig. Mohamed TRABELSI;
- autorizzare un diritto di replica a favore del sig. e della sig.ra TRABELSI;
- tutelare il sig. Tarek TRABELSI considerato il suo handicap;
- ordinare al Consiglio dell'Unione europea di riesaminare il suo testo e di rispettare il principio della presunzione d'innocenza;
- sospendere il testo emanato dal Consiglio dell'Unione europea;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a corrispondere al sig. TRABELSI la somma di EUR 150 000 a titolo di risarcimento dei danni subiti;
- porre a carico dell'Unione la somma di EUR 25 000 a titolo di spese;
- condannare lo Stato al pagamento di spese irrecuperabili di cui spetta al giudice fissare il corrispettivo in via di equità sul fondamento dell'art. L 761-1 del CJA (Code de justice administrative, codice di giustizia amministrativa).

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su un'illegittimità esterna della decisione impugnata per sviamento di potere e a causa della violazione dei principi della presunzione di innocenza, della legalità dei reati e delle pene, del non bis in idem e del contraddittorio nonché del principio dell'equo processo.
- 2) Secondo motivo, vertente su un'illegittimità interna della decisione impugnata a motivo della violazione del diritto di proprietà nonché dei principi di dignità umana e di parità di trattamento, della violazione delle libertà dei TRABELSI, della lesione della vita privata e della discriminazione nei riguardi di un bambino affetto da handicap.

Ricorso proposto il 24 marzo 2011 — Yordanov/UAMI — Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER)

(Causa T-189/11)

(2011/C 152/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peter Yordanov (Rousse, Bulgaria) (rappresentante: avv. T. Walter)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Distribuidora comercial del frio, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 gennaio 2011, procedimento R 803/2010-2;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «DISCO DESIGNER» per prodotti delle classi 11, 19 e 20.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la Distribuidora comercial del frio, SA.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo, contenente l'elemento denominativo «DISCO», per prodotti della classe 11.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 207/2009⁽¹⁾, dato che tra i marchi in conflitto non sussisterebbe alcun rischio di confusione e la commissione di ricorso avrebbe dichiarato erroneamente che i prodotti di cui trattasi erano identici.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 31 marzo 2011 — Seka Yapo e altri/Consiglio

(Causa T-192/11)

(2011/C 152/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Anselme Seka Yapo (Abidjan, Costa d'Avorio), Brouha Nathanaël Ahouma (Abidjan), Blé Brunot Dogbo (Abidjan), Gagbei Faussignaux Vagba (Abidjan), Georges Guiai Bi Poin (Abidjan), Affro (Abidjan), Kassaraté Tiapé (Abidjan) e Philippe Mangou (Abidjan) (rappresentante: J.-C. Tchikaya, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

- annullare la decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio, nonché il regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio, nei limiti in cui tali atti riguardano i ricorrenti;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti invocati dai ricorrenti sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-118/11, Attey/Consiglio.

Ricorso proposto il 31 marzo 2011 — Ahoua-N'Guetta e altri/Consiglio

(Causa T-193/11)

(2011/C 152/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Timothée Ahoua-N'Guetta (Abidjan, Costa d'Avorio), Jacques André Monoko Daligou (Abidjan), Bruno Walé Ekpo (Abidjan), Félix Tano Kouakou (Abidjan), Hortense Sess (Abidjan); e Joséphine Suzanne Ebah (Abidjan) (rappresentante: J.-C. Tchikaya, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

— annullare la decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio, nonché il regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio, nei limiti in cui tali atti riguardano i ricorrenti;

— condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti invocati dai ricorrenti sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-118/11, Attey/Consiglio.

Ricorso proposto il 31 marzo 2011 — Bro Grébé/Consiglio

(Causa T-194/11)

(2011/C 152/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Geneviève Bro Grébé (Abidjan, Costa d'Avorio) (rappresentante: J.-C. Tchikaya, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione

2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio, nonché il regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio, nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente;

— condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti invocati dalla ricorrente sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-118/11, Attey/Consiglio.

Impugnazione proposta il 12 aprile 2011 dal comitato del personale della BEI e a. avverso l'ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica 17 marzo 2011, causa F-95/10, Bömcke/BEI

(Causa T-213/11 P(I))

(2011/C 152/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Comitato del personale della Banca europea per gli investimenti (Lussemburgo, Lussemburgo), Marie-Christel Heger (Lussemburgo), Jean-Pierre Bodson (Lussemburgo), Evangelos Kourgias (Senningerberg, Lussemburgo), Manuel Sutil (Nondkeil, Francia) e Patrick Vanhoudt (Gonderange, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti G. J. Wilson, A. Senes e B. Entringer)

Controinteressati nel procedimento: Eberhard Bömcke (Athus, Belgio) e Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— riformare l'ordinanza 17 marzo 2011 del presidente della Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica;

— dichiarare ricevibile e fondata la domanda di intervento presentata il 12 gennaio 2011 al presidente e ai membri del Tribunale della funzione pubblica e dichiarare i ricorrenti parti nel procedimento in corso tra Eberhard Bömcke e la Banca europea per gli investimenti, in considerazione dell'interesse diretto dei ricorrenti ad avere tale qualifica, in conformità degli artt. 109 e segg. del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.

Motivi e principali argomenti

Con ordinanza 17 marzo 2011, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica ha respinto come irricevibile per mancato rispetto dei termini la domanda di intervento proposta nella causa F-95/10, Bömcke/BEI, da un lato, dal comitato del personale della Banca europea per gli investimenti e, dall'altro, dalla sig.ra Heger e dai sigg. Bodson, Kourgias, Sutil e Vanhoudt.

A sostegno del suo ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1) Primo motivo, vertente su un errore nel calcolo del termine per il deposito della domanda di intervento, in quanto il termine di quattro settimane previsto dall'art. 109 del regolamento di procedura del TFP e il termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni previsto all'art. 100, n. 3, di detto regolamento dovrebbero essere considerati

come due termini distinti ed indipendenti, cosicché la proroga del termine, ai sensi dell'art. 100, n. 2, di detto regolamento, al successivo giorno non festivo nel caso in cui il giorno di scadenza del termine sia un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, dovrebbe applicarsi al termine di quattro settimane prima che ad esso venga sommato il termine per la distanza e non al termine complessivo, che include il termine per la distanza.

- 2) Secondo motivo, vertente su un'utilizzazione erronea dell'ordinanza del Tribunale 20 novembre 1997, causa T-85/97, Horeca-Wallonie/Commissione (Racc. pag. II-2113, punti 25 e 26), in quanto essa riguarderebbe un'ipotesi diversa da quella oggetto della presente controversia.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali dei richiedenti l'intervento, poiché il diritto al ricorso è notevolmente limitato dall'interpretazione fornita dal presidente della Seconda Sezione del TFP.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 2 febbraio 2011 — AX/BCE

(Causa F-7/11)

(2011/C 152/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AX (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbusche)

Convenuta: Banca centrale europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della BCE recante sospensione del ricorrente dal servizio con efficacia a decorrere dal 5 agosto 2010 e una richiesta di risarcimento danni.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- Annullare la decisione della BCE del 4 agosto 2010 recante sospensione del ricorrente dal servizio con efficacia a decorrere dal 5 agosto 2010;
- di conseguenza, ordinare la piena reintegrazione del ricorrente nelle sue funzioni con adeguata pubblicità al fine di ripristinarne il buon nome;
- in ogni caso, ordinare il risarcimento del danno morale sofferto dal ricorrente, valutato in via di equità in EUR 20 000;
- condannare la BCE alle spese.

Ricorso proposto il 7 febbraio 2011 — Sabbag Afota/Consiglio

(Causa F-9/11)

(2011/C 152/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Veronica Sabbag Afota (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione dell'APN di non promuovere la ricorrente al grado AD 11 per l'esercizio di promozione 2010.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione del Consiglio del 19 novembre 2010 recante rigetto del reclamo diretto avverso la decisione dell'APN di non promuovere la ricorrente al grado AD 11 nell'ambito di detto esercizio;
- qualora necessario, annullare la decisione del secondo valutatore con la quale viene redatto il rapporto informativo definitivo della ricorrente per il periodo di valutazione 2008–2009 e la decisione dell'APN del 26 aprile 2010 di non promuovere la ricorrente al grado AD 11 per l'esercizio di promozione 2010.
- condannare il Consiglio alle spese.

Ricorso proposto il 7 marzo 2011 — Nicolas Katrakasas/Commissione

(Causa F-24/11)

(2011/C 152/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nicolas Katrakasas (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della commissione giudicatrice di non iscrivere il ricorrente nell'elenco di riserva nell'ambito del concorso COM/INT/OLAF/09/AD8.


Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della commissione giudicatrice dell'11 maggio 2010 recante conferma, a seguito di riesame, della sua decisione del 9 marzo 2010 di non iscrivere il ricorrente nell'elenco di riserva nell'ambito del concorso interno «COM/INT/OLAF/09/AD8-Amministratori specializzati nella lotta contro la frode»;
- qualora necessario, annullare la decisione della Commissione europea del 25 novembre 2010 recante rigetto del reclamo del ricorrente;
- annullare l'elenco di riserva nella parte in cui quest'ultimo non include il nome del ricorrente e tutte le decisioni adottate sul suo fondamento;
- condannare la Commissione europea alle spese.

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommarario (<i>segue</i>) | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| 2011/C 152/51 | Causa T-182/11: Ricorso proposto il 28 marzo 2011 — Dacoury-Tabley/Consiglio | 29 |
| 2011/C 152/52 | Causa T-187/11: Ricorso proposto il 30 marzo 2011 — Trabelsi e a./Consiglio | 29 |
| 2011/C 152/53 | Causa T-189/11: Ricorso proposto il 24 marzo 2011 — Yordanov/UAMI — Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER) | 30 |
| 2011/C 152/54 | Causa T-192/11: Ricorso proposto il 31 marzo 2011 — Seka Yapó e altri/Consiglio | 30 |
| 2011/C 152/55 | Causa T-193/11: Ricorso proposto il 31 marzo 2011 — Ahoua-N'Guetta e altri/Consiglio | 31 |
| 2011/C 152/56 | Causa T-194/11: Ricorso proposto il 31 marzo 2011 — Bro Grébé/Consiglio | 31 |
| 2011/C 152/57 | Causa T-213/11 P(I): Impugnazione proposta il 12 aprile 2011 dal comitato del personale della BEI e a. avverso l'ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica 17 marzo 2011, causa F-95/10, Bömcke/BEI | 31 |

Tribunale della funzione pubblica

| | | |
|---------------|--|----|
| 2011/C 152/58 | Causa F-7/11: Ricorso proposto il 2 febbraio 2011 — AX/BCE | 33 |
| 2011/C 152/59 | Causa F-9/11: Ricorso proposto il 7 febbraio 2011 — Sabbag Afota/Consiglio | 33 |
| 2011/C 152/60 | Causa F-24/11: Ricorso proposto il 7 marzo 2011 — Nicolas Katrakasas/Commissione | 33 |



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

| | | |
|---|---|--------------------|
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta | 22 lingue ufficiali dell'UE | 1 100 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale | 22 lingue ufficiali dell'UE | 1 200 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta | 22 lingue ufficiali dell'UE | 770 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo) | 22 lingue ufficiali dell'UE | 400 EUR all'anno |
| Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana | multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE | 300 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi | lingua/e del concorso | 50 EUR all'anno |

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

